

Bruxelles, 17 luglio 2025
(OR. en)

11765/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0543 (COD)**

RECH 331	CLIMA 282
COMPET 758	AGRI 360
IND 283	TRANS 313
MI 557	SAN 470
EDUC 329	BIOTECH 3
TELECOM 251	CADREFIN 109
ENER 379	CODEC 1046
ENV 721	IA 91

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 luglio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2025) 543 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa per il periodo 2028-2034 e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga il regolamento (UE) 2021/695
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 543 final.

All.: COM(2025) 543 final



Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 543 final

2025/0543 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa per il periodo 2028-2034 e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga il regolamento (UE) 2021/695

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2025) 555 final} - {SWD(2025) 555 final} - {SWD(2025) 556 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente proposta istituisce il decimo programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa, uno strumento fondamentale per realizzare le ambizioni politiche delineate nella proposta della Commissione relativa al prossimo bilancio a lungo termine dell'UE (2028-2034) e le priorità politiche per il periodo 2024-2029, illustrate negli orientamenti della presidente von der Leyen "*La scelta dell'Europa*".

Basandosi su Orizzonte Europa, il più vasto programma di R&I al mondo, nonché uno dei principali "marchi" distintivi dell'Europa, la presente proposta pone la ricerca e l'innovazione al centro della strategia economica e di investimento dell'Unione. Essa promuove la semplicità e la flessibilità, per garantire una spesa dell'UE maggiormente strategica e accelerarne l'esecuzione attraverso norme più chiare e procedure più trasparenti per i richiedenti e i portatori di interessi.

L'UE si trova a un bivio cruciale. Il cambiamento climatico, le tecnologie dirompenti, l'evoluzione del panorama geopolitico e le tendenze demografiche stanno rimodellando profondamente la nostra società e la nostra economia. Per rimanere competitiva, resiliente e unita, l'Europa deve dare priorità alla ricerca e all'innovazione. Solo investendo nella scienza, responsabilizzando i cittadini e gli imprenditori e lavorando insieme possiamo costruire un'Europa più sostenibile, sicura e competitiva per tutti.

Tale esigenza è sottolineata nella relazione Draghi sul futuro della competitività dell'UE, che ha posto l'innovazione al centro della capacità dell'Europa di rilanciare la crescita della produttività. Anche la relazione Letta sul futuro del mercato unico e la relazione del gruppo di esperti della Commissione sulla valutazione intermedia di Orizzonte Europa hanno evidenziato la necessità che l'UE intensifichi i suoi sforzi nel campo dell'innovazione per la sua competitività, la sua sostenibilità e la sua sicurezza.

L'Europa deve aumentare gli investimenti nell'innovazione e affrontare le sue debolezze, a partire dagli ostacoli che si frappongono al passaggio dall'innovazione alla commercializzazione. Anche il sostegno del settore pubblico alla R&I deve rimediare alle carenze individuate nell'ecosistema europeo di R&I e nell'efficienza in materia di innovazione a livello sia nazionale sia dell'UE.

In risposta a quanto sopra, la presente proposta illustra un programma Orizzonte Europa semplificato e riorientato che mira a rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'UE, a promuovere la circolazione e la diffusione delle conoscenze, delle tecnologie e delle innovazioni e a fare leva sugli strumenti di finanziamento dell'UE per garantire il massimo valore aggiunto, al fine di catalizzare ulteriori investimenti pubblici e privati negli Stati membri.

Più specificamente Orizzonte Europa si propone di:

- promuovere i valori fondamentali dell'apertura e della libertà della scienza;
- accrescere l'eccellente base di conoscenze dell'Europa ponendo l'accento sul valore aggiunto dell'UE;
- migliorare le carriere nel settore della ricerca e attrarre i migliori ricercatori europei e delle altre regioni del mondo, in linea con l'approccio "*Choose Europe*" (Scegli l'Europa);

- mobilitare investimenti pubblici e privati lungo l'intera catena di R&I, dalla ricerca fondamentale alla commercializzazione sul mercato;
- contribuire ad accrescere gli investimenti nell'innovazione, in particolare sostenendo l'innovazione in tutta l'Europa e aumentando la coerenza tra i regimi di finanziamento dell'UE e gli investimenti degli Stati membri;
- valorizzare il potenziale del bilancio dell'UE per ridurre i rischi e creare maggiori opportunità di investimento; concentrare gli investimenti sulle priorità strategiche dell'UE, tra cui il mercato unico, la transizione pulita, la decarbonizzazione, la circolarità, la digitalizzazione, la sicurezza, la resilienza e la coesione sociale;
- migliorare l'accesso ai finanziamenti dell'UE attraverso procedure più rapide, semplificate, armonizzate e incentrate sull'utente per ampliare la partecipazione e accelerare i risultati.

A seguito delle raccomandazioni contenute nella relazione Draghi, Orizzonte Europa punterà a:

- concentrare le risorse sulle priorità strategiche, preservando nel contempo l'approccio "dal basso verso l'alto" che caratterizza la ricerca;
- aumentare il potenziale dei partenariati pubblico-privato grazie a un panorama semplificato;
- aumentare il sostegno alle innovazioni pionieristiche;
- semplificare l'accesso al programma da parte dei beneficiari.

Il programma Orizzonte Europa è costituito da:

- un regolamento che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa" per il periodo 2028-2034 (ai sensi dell'articolo 182, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea – "TFUE");
- un programma specifico per l'attuazione di "Orizzonte Europa" (ai sensi dell'articolo 182, paragrafo 3, TFUE);
- una valutazione d'impatto (per il Fondo europeo per la competitività) e le relative schede finanziarie legislative.

Orizzonte Europa sarà strettamente collegato al regolamento che istituisce il Fondo europeo per la competitività, al fine di garantire un flusso continuo dalla ricerca fondamentale alla ricerca applicata fino alle start-up e alle scale-up, sulla base del corpus di norme unico che si applica anche a Orizzonte Europa. Il programma può finanziare azioni nel settore delle tecnologie a duplice uso.

È proposta l'istituzione di un programma specifico di ricerca nel settore della difesa mediante il regolamento che istituisce il Fondo europeo per la competitività per il periodo 2028-2034.

Un unico atto che istituisce le imprese comuni integrerà le proposte di cui sopra, garantendo norme armonizzate.

La presente proposta indica il 1° gennaio 2028 come data di inizio dell'applicazione degli atti legislativi.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti**

"Orizzonte Europa" è coerente con le disposizioni vigenti dell'Unione europea ed è in linea con l'obiettivo di un **bilancio più semplice, più mirato e più incisivo**.

Il programma quadro di ricerca e innovazione è coerente con la **bussola per la competitività dell'Europa**, adottata dalla Commissione nel gennaio 2025, che fornisce una tabella di marcia per stimolare la competitività attraverso misure faro nell'ambito di tre esigenze trasformative: aumentare gli investimenti nell'innovazione; istituire una tabella di marcia comune per la decarbonizzazione e la competitività, ridurre le dipendenze eccessive e aumentare la sicurezza. Insieme al Fondo europeo per la competitività, "Orizzonte Europa" intende rafforzare la competitività, la resilienza, la sostenibilità, la leadership tecnologica e la coesione sociale. Entrambi apportano una **notevole semplificazione** sia in termini di numero di programmi con obiettivi coincidenti sia in termini di semplificazione dell'attuazione: riduzione della burocrazia e della rendicontazione, maggiore fiducia, migliore applicazione delle norme e snellimento delle procedure di autorizzazione. Al contempo l'architettura proposta per il programma è destinata a garantire prevedibilità e continuità nelle priorità di finanziamento, assicurando l'**agilità** e la **flessibilità** necessarie affinché l'Unione possa rispondere alle priorità emergenti o impreviste.

Il ruolo fondamentale della ricerca e dell'innovazione nel rafforzare la competitività rende il sostegno pubblico alle attività di R&I più essenziale che mai, soprattutto a livello dell'Unione, dove il suo valore aggiunto è indiscusso. La collaborazione a livello dell'UE è fondamentale per affrontare le sfide globali, in particolare quelle sociali e ambientali. La proposta è pienamente in linea con l'agenda della Commissione per la ricerca e l'innovazione e incentiva gli Stati membri, il settore non profit e il settore privato ad aumentare gli investimenti e ad unire gli **sforzi per raggiungere l'obiettivo di investire il 3 % del PIL dell'Unione** in attività di ricerca e sviluppo.

Il programma sosterrà l'attuazione degli obiettivi politici dell'Unione, quali il patto per l'industria pulita, il piano d'azione per il continente dell'IA, il piano d'azione per l'energia a prezzi accessibili, il piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo, la strategia dell'UE per le start-up e le scale-up, la strategia per le scienze della vita e altre iniziative pertinenti fondate sull'approccio "Choose Europe".

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è pienamente coerente con le normative dell'Unione. In linea con le priorità della Commissione, essa pone **la ricerca e l'innovazione al centro dell'economia**. La proposta **istituisce una capacità di investimento** per promuovere e sviluppare nuove idee trasformandole in nuove soluzioni innovative al servizio dei cittadini all'interno e all'esterno dell'Europa.

La ricerca e l'innovazione sono fondamentali per poter realizzare le priorità dell'Unione in settori quali la salute, le tecnologie digitali, la trasformazione industriale pulita, l'economia circolare, le società inclusive e democratiche, la biodiversità e le risorse naturali, l'energia, la mobilità, l'ambiente, l'alimentazione, la decarbonizzazione, la preparazione, lo spazio e la sicurezza. Ricerca e innovazione sono al centro del processo di rafforzamento della produttività e della competitività dell'economia dell'Unione.

Gli investimenti nel settore R&I saranno complementari e strettamente connessi al **Fondo europeo per la competitività** e saranno attuati in sinergia con altri programmi e strumenti del quadro finanziario pluriennale (QFP). La complementarità e le sinergie, sul piano del sostegno e della valorizzazione dei risultati delle attività di R&I, all'interno del bilancio a lungo termine dell'Unione e con gli Stati membri saranno ottimizzate attraverso lo **strumento di coordinamento per la competitività** finalizzato ad allineare le politiche industriali e della ricerca a livello nazionale e dell'UE e i relativi investimenti attorno a progetti di comune interesse europeo o che apportano un valore aggiunto dell'UE.

Sulla base del meccanismo di orientamento per il prossimo QFP, compreso lo strumento di coordinamento per la competitività, il programma Orizzonte Europa e il Fondo europeo per la

competitività potrebbero finanziare una sequenza coerente di attività di ricerca e innovazione, dimostrazione, sviluppo e diffusione, concentrando gli sforzi e i finanziamenti, da parte dell'UE e dei settori pubblico e privato a livello nazionale, su progetti altamente innovativi e assai ambiziosi ("moonshot") con una forte componente scientifica e promuovendo in tal modo la creazione di valore e l'autonomia strategica a livello dell'UE (cfr. esempi in appresso).

Possibili iniziative:

- investimenti nel progetto "Future Circular Collider" dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), in collaborazione con altri paesi partecipanti al CERN, con l'obiettivo di far sì che l'Europa mantenga la leadership per quanto riguarda la ricerca nel campo della fisica delle particelle. I finanziamenti (fino al 20 % del costo complessivo) potrebbero provenire da Orizzonte Europa;
- sviluppo di un'aviazione pulita e intelligente e di una leadership europea nel campo degli aeromobili senza emissioni di CO₂ di prossima generazione e nel settore della gestione automatizzata del traffico aereo: ciò richiederà un partenariato con l'industria, oltre a solide capacità scientifiche e ingegneristiche, con il finanziamento di Orizzonte Europa, oltre a una forte componente di applicazione industriale attraverso il Fondo per la competitività;
- realizzazione del computer quantistico del futuro: far sì che l'Europa diventi il primo continente in cui il calcolo quantistico è pienamente integrato nella vita quotidiana, con applicazioni che vanno dalla medicina personalizzata alla modellizzazione climatica, e risolvere problemi precedentemente impossibili per 450 milioni di cittadini;
- sviluppo e applicazione dell'IA di prossima generazione a livello mondiale. L'IA di prossima generazione sarà sviluppata da parte, con la collaborazione e a beneficio degli scienziati e dell'industria europei, attirando (e mantenendo) in Europa le migliori menti del mondo. Essa offrirà opportunità scientifiche ed economiche che vanno ben al di là dell'attuale ondata dell'IA, consentendo all'Europa di acquisire una posizione all'avanguardia in questo settore;
- conseguimento della sovranità dei dati critici per la ricerca in Europa: fare dell'Europa il luogo più sicuro per quanto riguarda i dati critici per la ricerca, conferendo ai ricercatori, alle università e alle imprese europee un vantaggio competitivo ineguagliato nell'affrontare sfide globali urgenti quali il cambiamento climatico e le pandemie;
- sviluppo dei trasporti e della mobilità automatizzati in Europa: interventi destinati a migliorare la sicurezza dei trasporti e l'efficienza dei flussi di traffico, ridurre le emissioni e rendere i trasporti più inclusivi;
- investimenti nelle terapie rigenerative innovative per una vita più sana e un'economia più forte: valorizzazione dell'eccellenza della ricerca europea e delle competenze in materia di terapie rigenerative e rafforzamento sostanziale del settore sanitario europeo per renderlo all'avanguardia nella fornitura di terapie innovative, che sono potenzialmente in grado di contrastare malattie attualmente incurabili;
- utilizzo dell'energia da fusione nella transizione verde: la prima centrale nucleare commerciale a fusione, in grado di produrre energia elettrica in modo sicuro, costante e affidabile per le utenze domestiche, le imprese e i settori ad alta intensità energetica difficili da decarbonizzare; superamento delle sfide scientifiche, ingegneristiche e tecnologiche affinché l'Europa sia la prima a immettere nella rete energia da fusione entro il 2034;

- la Luna alla portata degli europei ("Making the Moon accessible to Europeans"): per conseguire la leadership nell'economia spaziale, l'Europa deve sviluppare la prossima generazione di trasporti e logistica spaziali in grado di dispiegare e riportare sulla Terra carichi utili di grandi dimensioni, nonché mettere a punto soluzioni di robotica spaziale avanzata che consentano l'esplorazione e l'utilizzo delle risorse spaziali entro il 2040;
- verso l'inquinamento idrico zero nell'UE: la resilienza idrica richiede la creazione di una vera e propria economia intelligente dal punto di vista idrico che garantisca, in qualsiasi momento, acqua e servizi igienico-sanitari sufficienti, puliti e a prezzi accessibili per tutti, anche in situazioni di crisi e in condizioni climatiche estreme. A tal fine è necessario stimolare le innovazioni pionieristiche e favorire ad esempio la diffusione sul mercato e l'adozione su larga scala, da parte degli utenti finali, di tecnologie avanzate di trattamento delle acque per l'eliminazione degli inquinanti nocivi, di tecnologie di efficienza idrica che consentano il riutilizzo o la sostituzione sostenibile dell'acqua, nonché di soluzioni basate sulla natura e di tecnologie di desalinizzazione, al fine di garantire acqua sufficiente e pulita per usi industriali e domestici, mantenere e ripristinare la buona qualità e la disponibilità dell'acqua per gli ecosistemi e rafforzare la competitività delle industrie dell'UE;
- realizzazione di un nuovo capitolo nella scoperta e nell'esplorazione dello spazio interno del nostro pianeta con azioni atte a sviluppare, collegare, gestire e salvaguardare la prossima generazione di tecnologie e capacità europee di osservazione degli oceani: soluzioni spaziali e aeree, galleggianti, imbarcazioni, nonché droni e veicoli sottomarini. L'Europa deve raggiungere l'autonomia strategica per quanto riguarda il complesso delle infrastrutture per l'osservazione degli oceani e i relativi dati e servizi informativi, al fine di rafforzare la propria leadership nelle politiche in materia: protezione e ripristino della salute degli oceani, promozione della competitività e della sostenibilità dell'economia blu, rafforzamento della sicurezza marittima e della difesa e rafforzamento della diplomazia degli oceani dell'UE.

In coordinamento con il Fondo europeo per la competitività, le azioni del programma saranno utilizzate per affrontare i fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimale, in modo proporzionato, senza duplicare né sostituire gli investimenti privati, e avranno un chiaro valore aggiunto europeo, con l'obiettivo di garantire la coerenza fra le azioni del programma e la normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato, evitando indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

La proposta è inoltre pienamente coerente con l'approccio adottato nell'ambito del processo del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche a sostegno delle riforme strutturali volte a migliorare la qualità e l'efficienza dei sistemi nazionali di ricerca e innovazione a tre livelli: in primo luogo mediante ingenti investimenti nella ricerca e nell'innovazione in ambito scientifico e tecnologico; in secondo luogo rendendo il contesto imprenditoriale più favorevole all'innovazione e riducendone l'avversione al rischio; e in terzo luogo garantendo che i cittadini europei siano sostenuti durante la transizione (che si prospetta veloce e in alcuni casi turbolenta) stimolata dall'innovazione, dalla digitalizzazione e dalle megatendenze a livello globale, quali l'intelligenza artificiale e l'economia circolare.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

"Orizzonte Europa" ha come base giuridica i titoli "Industria" e "Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio" del TFUE (articolo 173, paragrafo 3, articolo 182, paragrafo 1, articolo 183 e articolo 188, secondo comma), nonché l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

In questo settore l'Unione dispone di una competenza concorrente (parallela), a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, TFUE. In primo luogo, rafforzando la collaborazione e l'integrazione tra i portatori di interessi e a livello transfrontaliero, i finanziamenti dell'UE eliminano gli ostacoli nazionali e creano una massa critica per affrontare sfide comuni. In secondo luogo, rimediando ai fallimenti del mercato e alle condizioni di investimento subottimali e generando un impatto economico, l'UE rafforza la resilienza economica, mobilita fondi privati, attrae capitali, stimola la produttività in tutta l'Unione e sostiene progetti economicamente vantaggiosi che altrimenti potrebbero non avere successo. Grazie alla promozione della concorrenza a livello dell'UE, diventa possibile selezionare le migliori idee scientifiche e innovative provenienti da tutta l'Unione. In terzo luogo, rafforzando la direzionalità degli investimenti e mettendo in comune le risorse, l'UE può affrontare meglio le sfide a livello dell'Unione e promuovere priorità condivise quali le transizioni verde e digitale. Tale approccio a livello dell'UE sostiene le innovazioni pionieristiche e gli obiettivi strategici, senza i limiti che ostacolano il coordinamento tra gli Stati membri. Ad esempio, alcune simulazioni ex post stimano che, in assenza dei finanziamenti dell'UE per la ricerca e le infrastrutture nel corso di decenni, innovazioni essenziali quali i vaccini anti-COVID-19 a mRNA sarebbero state ritardate di vari mesi, impedendone l'indispensabile immissione rapida sul mercato e compromettendone di conseguenza i benefici per la società.

- **Proporzionalità**

Le azioni a livello dell'Unione favoriranno la collaborazione transnazionale e la concorrenza a livello mondiale in modo da assicurare che siano selezionate le proposte migliori. In tal modo non solo si innalzano i livelli di eccellenza e si apporta visibilità alle attività di ricerca e innovazione di punta ma si sostiene anche la mobilità transnazionale, attraendo i migliori talenti. Un programma a livello dell'Unione offre maggiori possibilità di intraprendere attività di ricerca e innovazione ad alto rischio e di lunga durata, poiché i rischi sono condivisi, il raggio d'azione è più ampio e si realizzano economie di scala non ottenibili altrimenti. Saranno individuate le correlazioni con le iniziative nazionali, in particolare nel settore dell'innovazione. Il programma può mobilitare ulteriori investimenti pubblici e privati nel settore R&I, contribuire al rafforzamento del paesaggio europeo della R&I e accelerare la commercializzazione e la diffusione delle innovazioni. I programmi a livello dell'Unione possono inoltre sostenere la definizione delle politiche e gli obiettivi strategici. Le azioni proposte non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Data la loro natura a lungo termine e poiché si fondano su un approccio "dal basso verso l'alto", le attività di ricerca e innovazione richiedono un programma autonomo, integrato e prevedibile a sé stante, che garantisca le giuste condizioni per sviluppare nuove idee e portarle sul mercato. Per consentire lo sviluppo di soluzioni dirompenti, è indispensabile mantenere l'indipendenza della ricerca e dell'innovazione e la continuità nei finanziamenti. Pertanto, pur essendo strettamente collegato al Fondo europeo per la competitività, "Orizzonte Europa" ha mantenuto la sua base giuridica indipendente a norma dell'articolo 182 TFUE, nonché il suo marchio e la solida reputazione di cui gode a livello internazionale, forte del comprovato successo che ha ottenuto nel lungo periodo come quadro affidabile per l'eccellenza, la collaborazione e l'impatto.

L'atto giuridico crea diritti e obblighi per i beneficiari, che sono vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione e nei paesi associati al programma quadro di ricerca e innovazione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni retrospettive / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Le valutazioni retrospettive e il vaglio di adeguatezza della legislazione vigente sono essenziali per garantire che il prossimo programma quadro di ricerca e innovazione si basi su ciò che funziona e migliori gli aspetti che non funzionano. Valutando l'efficacia, l'efficienza e la coerenza delle misure passate, tali attività di riesame forniscono dati fondamentali per orientare una migliore elaborazione delle politiche, ridurre gli oneri normativi superflui e allineare gli strumenti di finanziamento all'evoluzione delle esigenze in campo scientifico, tecnologico e sociale. Ciò contribuisce a creare un ecosistema di ricerca e innovazione più reattivo, incisivo e pronto per il futuro.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nel quadro dei preparativi per il prossimo QFP che avrà inizio nel 2028, la Commissione europea ha condotto una consultazione pubblica per raccogliere pareri sui finanziamenti dell'UE per la competitività.

Nell'ambito della consultazione pubblica, svoltasi dal 12 febbraio al 7 maggio 2025, sono pervenute 2 034 risposte a un questionario e sono stati ricevuti 462 documenti di sintesi; si è registrata una forte partecipazione dei cittadini dell'UE (26 %), del mondo accademico (22 %) e delle autorità pubbliche (13 %), nonché di imprese, ONG e altre reti di portatori di interessi. La maggior parte dei rispondenti che in passato si sono avvalsi del programma Orizzonte Europa ha espresso opinioni positive sul processo di finanziamento, ad esempio per quanto riguarda l'individuazione delle opportunità di finanziamento o la pertinenza e la chiarezza degli inviti. Tuttavia, i rispondenti hanno evidenziato significativi punti deboli per quanto concerne la procedura di domanda e le tempistiche generali, sottolineando la necessità di migliorare l'accessibilità attraverso la semplificazione e una maggiore chiarezza e coerenza, soprattutto per le PMI e i nuovi entranti. I rispondenti hanno individuato la frammentazione del sostegno lungo il percorso di investimento come ostacolo per la competitività, soprattutto in relazione alla carenza di investimenti nel settore della ricerca e dell'innovazione.

La consultazione pubblica è stata integrata da attività di sensibilizzazione mirate rivolte ai principali gruppi di portatori di interessi nell'industria e nel settore della ricerca e dell'innovazione. I portatori di interessi nel settore della ricerca e dell'innovazione hanno contribuito attivamente a definire il dibattito sul ruolo futuro della R&I nella competitività dell'UE, in particolare a seguito dell'adozione degli orientamenti politici della Commissione nel luglio 2024 e della bussola per la competitività nel febbraio 2025.

- **Esperti esterni**

La presente iniziativa si basa su tre relazioni esterne fondamentali: la relazione di Mario Draghi sulla competitività dell'UE, la relazione di Enrico Letta sul futuro del mercato unico e la relazione del gruppo di esperti della Commissione sulla valutazione intermedia di Orizzonte Europa.

Tutte e tre le relazioni sono convergenti quanto al loro messaggio principale: **l'Europa deve innovare, adattarsi ed essere all'avanguardia** per tutelare la competitività, la prosperità, la sostenibilità e la sicurezza europee. L'analisi combinata delle tre relazioni fornisce una solida base analitica e politica per il programma quadro di R&I proposto e per l'orientamento strategico più ampio del Fondo europeo per la competitività.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta è sostenuta da una valutazione d'impatto esaustiva realizzata per il Fondo europeo per la competitività, che ha riguardato 14 programmi che contribuiscono alla competitività dell'UE.

Secondo gli orientamenti politici della Commissione, il prossimo QFP vuole essere più mirato, più semplice e più incisivo. Pertanto, l'architettura del nuovo QFP sarà notevolmente diversa dall'assetto attuale. Data la particolare circostanza della preparazione di un nuovo QFP, nella valutazione d'impatto mancavano diversi elementi fondamentali. Il comitato per il controllo normativo ha pertanto deciso, in via eccezionale, di formulare un parere privo di valutazione (positiva o negativa).

Il comitato per il controllo normativo ha rilevato che la relazione presentava carenze significative, ad esempio per quanto riguarda l'ambito di applicazione, la governance e la coerenza con altre parti del QFP. Tali carenze sono state affrontate sia nella proposta relativa al Fondo europeo per la competitività sia in quella relativa a Orizzonte Europa.

In linea con la necessità di garantire "semplicità, e flessibilità, rapidità e attenzione strategica", evidenziata negli orientamenti politici, la valutazione d'impatto ha esaminato tre opzioni che incidono sull'architettura dei finanziamenti dell'UE e che vanno dalla prosecuzione dei 14 programmi concernenti la competitività al consolidamento di tali programmi in un Fondo per la competitività.

- A. Mantenimento dello status quo "plus" ("Business-as-usual-plus"): coordinamento "leggero".
- B. Coordinamento rafforzato tra i programmi esistenti (corpus unico di norme).
- C. Consolidamento dei programmi in un nuovo Fondo europeo per la competitività in uno o due atti distinti.

Il consolidamento dei programmi in due atti distinti, previsto nell'opzione C, è stato ritenuto l'opzione strategica migliore per mantenere il marchio "Orizzonte Europa" e, nel contempo, contribuire appieno agli obiettivi del Fondo per la competitività grazie all'integrazione dei due atti in termini di obiettivi, struttura, governance e disposizioni. Al tempo stesso tale opzione contempla un programma quadro di R&I autonomo per salvaguardare l'integrità della ricerca e dell'innovazione e garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 182 TFUE. Tale posizione è stata ribadita dal Parlamento europeo, dagli Stati membri e dai paesi terzi attualmente associati a Orizzonte Europa.

- **Semplificazione**

La semplificazione è una **priorità assoluta** per la Commissione e ha l'obiettivo di ridurre gli oneri e la complessità eccessiva e di favorire la rapidità e la flessibilità.

Essendo il più vasto programma dell'Unione attuato in regime di gestione diretta, il programma quadro di ricerca e innovazione si presta ovviamente ad essere semplificato. La semplificazione per i beneficiari sarà realizzata, tra l'altro, come segue:

- **durata ridotta del programma di lavoro con una programmazione meno prescrittiva:** riduzione del numero complessivo di temi, descrizione abbreviata dei temi e riduzione al minimo dei temi dei singoli progetti;
- **impostazione basata su temi aperti:** meno prescrittiva, per lasciare ai richiedenti maggiore libertà quanto ai vari percorsi per conseguire i risultati attesi;
- **continuità e ulteriore semplificazione del panorama dei finanziamenti:** non esisterà alcuna distinzione tra azioni di ricerca e innovazione e azioni di innovazione; sarà applicato un unico tasso di finanziamento fino al 100 %, fatta eccezione per i soggetti giuridici con scopo di lucro diversi dalle PMI, che beneficeranno di un tasso di finanziamento fino al 70 %. I tassi di finanziamento saranno i valori massimi che possono essere ridotti ove ciò sia giustificato per attuare azioni specifiche;
- **maggiore ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi:** sulla base dell'esperienza acquisita attraverso progetti pilota di finanziamento forfettario nell'ambito di Orizzonte 2020 e la loro più ampia applicazione nel quadro di Orizzonte Europa, salvo disposizioni contrarie il finanziamento forfettario diventerà la forma predefinita di contributo dell'Unione. Saranno utilizzate altre opzioni semplificate in materia di costi, compresi i costi unitari per il personale. Tali misure di semplificazione mirano a promuovere una più ampia partecipazione, in particolare da parte dei nuovi entranti e delle entità più piccole, preservando nel contempo una sana gestione e un solido controllo finanziari.

Parallelamente a uno sforzo di semplificazione senza precedenti, sarà garantita un'**attuazione più rapida di Orizzonte Europa**, con una riduzione a sette mesi dei tempi massimi per la concessione delle sovvenzioni; in rapporto agli altri programmi dell'UE, tale tempistica è una delle più brevi ed è inferiore di due mesi rispetto a quella prevista nel regolamento finanziario. Sarà fondamentale l'impegno del Parlamento europeo e del Consiglio a mantenere il principio della semplificazione nella procedura legislativa ordinaria.

- **Diritti fondamentali**

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in altre convenzioni internazionali in materia di diritti umani di cui gli Stati membri e l'Unione sono parti.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il bilancio di tutte le proposte è presentato a prezzi correnti. Previa analisi costi-benefici, la Commissione può continuare a fare ricorso alle agenzie esecutive per l'attuazione di Orizzonte Europa.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'iniziativa sarà monitorata attraverso il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per il bilancio post-2027, che è oggetto di una proposta a sé stante. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione prevede una relazione di attuazione durante la fase di attuazione del programma, nonché una valutazione retrospettiva da effettuare a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. La valutazione sarà condotta

conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio e si baserà su indicatori pertinenti per gli obiettivi del programma.

- **Altre questioni orizzontali applicabili alla proposta**

Principi del programma: il programma garantirà l'efficace promozione dei valori e dei principi dello Spazio europeo della ricerca e del patto per la ricerca e l'innovazione, in particolare l'etica e l'integrità nella ricerca e nell'innovazione, la libertà della ricerca scientifica, la parità di genere e le pari opportunità, la scienza aperta e la promozione della mobilità e di carriere interessanti nel settore della ricerca.

La **cooperazione internazionale** sarà ulteriormente rafforzata con l'obiettivo di contribuire alla competitività e all'eccellenza dell'Unione in materia di R&I e bilancerà i rischi e i benefici derivanti dalla cooperazione con i paesi terzi e i soggetti di paesi terzi.

Valorizzazione e diffusione: al fine di rafforzare la competitività dell'Unione, e in linea con la strategia di valorizzazione della Commissione, saranno istituiti appositi strumenti di sostegno per agevolare e accelerare il processo di valorizzazione e garantire che i risultati della ricerca si traducano in applicazioni reali. Gli investimenti pubblici nel settore R&I sono così trasformati in nuove opportunità di mercato e in un valore tangibile per la società e l'industria.

Allineamento dell'orientamento strategico al Fondo per la competitività e allo strumento di coordinamento per la competitività.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Orizzonte Europa si basa sull'esperienza acquisita in oltre 40 anni di investimenti dell'UE nel settore della ricerca e dell'innovazione. Il programma intende promuovere la scienza, proteggere i valori fondamentali dell'indipendenza e dell'apertura, migliorare l'eccellente base di conoscenze dell'Europa e rafforzare la competitività dell'UE. La sua architettura è concepita per migliorarne la coerenza e l'efficienza.

Si propone che il programma sia articolato in una struttura a quattro pilastri.

- **Il pilastro I, "Scienza di eccellenza"**, mira a rafforzare la base scientifica dell'UE, attrarre i migliori talenti, promuovere la ricerca di eccellenza in Europa e fornire le migliori conoscenze scientifiche per le politiche dell'UE. L'eccellenza e la mobilità nel settore della ricerca sono al centro dell'obiettivo ambizioso dell'Europa di essere il posto migliore al mondo in cui fare ricerca (approccio "Choose Europe"). In tale contesto, questo pilastro comprende:
 - il Consiglio europeo della ricerca (CER): il CER sarà ampliato in modo da aumentarne la capacità di sostenere la ricerca di frontiera, con particolare attenzione al finanziamento di ricercatori di eccellenza e delle loro équipe;
 - le azioni Marie Skłodowska-Curie: le azioni Marie Skłodowska-Curie continueranno a finanziare la formazione e lo sviluppo delle carriere nel settore della ricerca;
 - la scienza al servizio delle politiche dell'UE: azioni dirette in ambito non nucleare del Centro comune di ricerca (JRC).
- **Il pilastro II, "Competitività e società"**, mira a sostenere la ricerca collaborativa e l'innovazione in settori ad elevato impatto sociale, in particolare con l'obiettivo di affrontare le sfide globali per la società e di rafforzare la competitività dell'UE. Questo pilastro avrà una struttura analoga a quella dei settori d'intervento del Fondo europeo per la competitività e dei suoi quattro ambiti di intervento. Ciò garantirà un sostegno

coerente durante l'intero percorso di investimento. Inoltre, un ambito di sostegno specifico del nuovo programma Orizzonte Europa riguarderà la ricerca "dal basso verso l'alto", in particolare per quanto concerne le sfide globali per la società quali la migrazione, la disinformazione e la salvaguardia, il rafforzamento e la promozione della democrazia, nonché le trasformazioni sociali ed economiche, le società inclusive e la coesione sociale. La programmazione strategica per la ricerca collaborativa si baserà sulle informazioni fornite dall'"Osservatorio delle tecnologie emergenti", di cui al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [Fondo europeo per la competitività]¹, nell'ambito di valutazioni interne. I partenariati rimarranno uno strumento fondamentale del programma e opereranno in sinergia con il Fondo europeo per la competitività nell'ambito dei pertinenti processi di orientamento. Si propone di semplificarne radicalmente e di razionalizzarne le operazioni e l'organizzazione. I partenariati possono assumere varie forme: pubblico-pubblico-privato, pubblico-pubblico o pubblico-privato.

- Il **pilastro III, "Innovazione"**, mira a sostenere l'innovazione in Europa, con particolare attenzione alla promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, servizi e modelli imprenditoriali. Questo pilastro comprende:
 - il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI): il CEI sosterrà le start-up innovative e le PMI, promuovendo in particolare l'innovazione dirompente e l'imprenditorialità. Sarà ampliato con le modalità seguenti:
 - l'integrazione di un maggior numero di elementi "ARPA" nelle sue attività: i progetti ad alto rischio saranno finanziati in più fasi o abbandonati, sulla base della loro potenziale capacità di realizzare soluzioni dirompenti, valutata da esperti responsabili della gestione del programma. Saranno ulteriormente sviluppati percorsi per far approdare al CEI i progetti finanziati dal CER o i progetti di ricerca collaborativa, in modo da accelerare la commercializzazione e consentire una maggiore diffusione delle tecnologie pionieristiche;
 - un approccio "DARPA" specificamente volto a sostenere le start-up nel settore delle tecnologie di difesa e a duplice uso e la loro espansione, in piena complementarità con lo strumento InvestEU ECF e con il sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (EUDIS) e le attività CASSINI (iniziativa sull'imprenditorialità nel settore spaziale).
 - Ciò garantirà un'opportunità senza precedenti per sostenere le start-up e le scale-up ad alta tecnologia che operano nel settore delle tecnologie di difesa e a duplice uso, comprese quelle ritenute strategiche e critiche per gli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri, che richiedono un sostegno diretto mirato e non sono in grado di reperire capitali sufficienti sul mercato;
 - stretto coordinamento e sinergia con gli ambiti di sostegno del Fondo europeo per la competitività per quanto riguarda la definizione di "sfide";
 - gli attuali finanziamenti per l'espansione del settore *deep tech* nell'ambito del fondo Scaleup Europe annunciato nella strategia per le start-up e le scale-up saranno effettuati alle condizioni concordate nell'attuale QFP.

¹ GU C , , pag.

Tutti i futuri finanziamenti per le scale-up saranno realizzati nell'ambito del Fondo europeo per la competitività;

- gli ecosistemi di innovazione, comprese attività volte a promuovere l'integrazione del triangolo della conoscenza (istruzione superiore, ricerca e innovazione e imprese) in tutta l'Unione.

Sarà prevista una stretta cooperazione tra la ricerca collaborativa nell'ambito del pilastro II e il sostegno alle start-up e alle scale-up nell'ambito del pilastro III, al fine di rafforzare la domanda a favore delle start-up e delle scale-up, collegando queste ultime alle grandi imprese in Europa e agevolando misure innovative in materia di appalti pubblici a livello nazionale e dell'UE.

- **Il pilastro IV, "Spazio europeo della ricerca"**, mira a sostenere lo sviluppo di uno Spazio europeo della ricerca (SER) unificato, con l'obiettivo in particolare di promuovere l'eccellenza, l'inclusività e l'impatto. Questo pilastro comprende:
 - politica relativa al SER: questa componente sosterrà lo sviluppo della politica relativa al SER, con particolare attenzione ad azioni volte a promuovere l'eccellenza, l'inclusività e l'impatto;
 - infrastrutture di ricerca e tecnologia: questa componente sosterrà lo sviluppo e il funzionamento delle infrastrutture di ricerca e tecnologia; per la prima volta il sostegno è esteso alle spese in conto capitale;
 - ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza: questa componente sosterrà lo sviluppo delle capacità di ricerca e innovazione in tutte le regioni d'Europa.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa per il periodo 2028-2034 e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga il regolamento (UE) 2021/695

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 182, paragrafo 1, l'articolo 183, l'articolo 188, secondo comma, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Rientra tra gli obiettivi dell'Unione quello di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche rafforzando lo Spazio europeo della ricerca (SER) nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente e di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione, che in ultima istanza mirano a promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli.
- (2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo di rafforzare la competitività, la resilienza, la sostenibilità, la leadership tecnologica e la coesione sociale.
- (3) Il programma dovrebbe essere strettamente collegato al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [Fondo europeo per la competitività]⁴, ponendo la ricerca e l'innovazione al centro della strategia economica e di investimento dell'Unione.

² GU C del , pag.

³ GU C del , pag.

⁴ GU C , , pag.

- (4) L'Unione dovrebbe inoltre mirare a eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne, nonché a combattere le discriminazioni, conformemente all'articolo 8 e all'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.
- (6) Le norme in materia di partecipazione e diffusione del programma sono concepite per semplificare ulteriormente l'accesso, migliorare l'apertura e massimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione.
- (7) Il programma dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari ad almeno il 3 % del PIL dell'Unione in ricerca e sviluppo. Gli investimenti degli Stati membri in R&I dovrebbero essere valutati sulla base del quadro per il coordinamento delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali all'interno dell'Unione – il processo del semestre europeo. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovranno integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. Benché l'Unione abbia realizzato progressi costanti, aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo, resta comunque in ritardo rispetto ad altri leader mondiali. L'obiettivo del 3 % sopramenzionato, fissato oltre vent'anni fa, riconosceva l'importanza della ricerca e dello sviluppo per creare una società basata sulla conoscenza. Sebbene tale obiettivo abbia incoraggiato vari Stati membri a fissare a loro volta obiettivi propri in materia di intensità di ricerca e sviluppo, permangono notevoli disparità, in quanto solo pochi di essi hanno raggiunto o superato le rispettive ambizioni in materia di investimenti.
- (8) Come in Orizzonte Europa, nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione e nella definizione dei tipi di azioni disponibili negli inviti a presentare proposte si dovrebbe continuare a tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level — TRL). Non si dovrebbero concedere sovvenzioni per azioni in cui le attività superano il TRL 8. Il programma di lavoro dovrebbe consentire di concedere sovvenzioni per la convalida di prodotti su larga scala e la prima applicazione commerciale per un determinato invito nell'ambito della parte "Competitività e società".
- (9) Dovrebbe essere possibile attuare parti del bilancio attraverso partenariati europei con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, laddove ciò rappresenti la forma di attuazione più efficace per conseguire gli obiettivi strategici. I partenariati europei dovrebbero essere istituiti nei casi in cui sia necessaria una stretta partecipazione dell'Unione e garantire adeguati diritti di voto per l'Unione, nonché coinvestimenti sufficienti da parte di altri partner per valorizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione. Al fine di promuovere le sinergie e l'efficienza, è necessario garantire l'esistenza di norme armonizzate. È pertanto opportuno istituire un portafoglio strategico e coerente, comprendente un numero limitato di partenariati europei.

- (10) I partenariati europei, in quanto strumento essenziale per realizzare la partecipazione industriale e gli investimenti nelle attività di innovazione e ricerca collaborativa, dovrebbero, anche in forma di imprese comuni, contribuire agli obiettivi strategici specifici degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività ed essere finanziati dallo stesso, ove necessario, per completare tali obiettivi.
- (11) Le missioni dell'UE, quali istituite dal regolamento (UE) 2021/695, dovrebbero avere un impatto trasformativo e sistemico per la società, promuovendo la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera. Dovrebbero basarsi sulla ricerca e sull'innovazione per sviluppare le tecnologie, i servizi, i prodotti e le innovazioni sociali pionieristici necessari per conseguire i loro ambiziosi obiettivi. Le missioni dell'UE dovrebbero inoltre accelerare lo sviluppo, l'espansione e la diffusione di soluzioni innovative e contribuire a creare mercati guida per nuovi prodotti e servizi. Il programma quadro dovrebbe finanziare le attività di ricerca e innovazione delle missioni, mentre le attività di diffusione e espansione dovrebbero essere realizzate attraverso altri programmi dell'UE e finanziamenti nazionali.
- (12) Ancorato al piano strategico di Orizzonte Europa 2025-2027⁵, lo strumento per il nuovo Bauhaus europeo è uno strumento di finanziamento pluriennale concepito per accelerare la trasformazione dei quartieri cittadini attraverso una progettazione sostenibile e inclusiva. La sua componente di R&I dovrebbe essere finanziata da Orizzonte Europa, mentre quella di avvio dovrebbe essere realizzata attraverso altri programmi dell'UE e finanziamenti nazionali.
- (13) Il Consiglio europeo della ricerca (CER) dovrebbe garantire finanziamenti attraenti e flessibili, tali da sostenere i singoli ricercatori di talento e creativi, ponendo volutamente l'accento sul sostegno ai ricercatori nelle fasi iniziali, affinché siano in grado di intraprendere i percorsi più promettenti alle frontiere della scienza. Questo impegno a favore della ricerca su iniziativa dei ricercatori, selezionata attraverso una concorrenza a livello dell'Unione basata esclusivamente sul criterio dell'eccellenza e aperta ai talenti indipendentemente dalla nazionalità o dall'origine, è fondamentale per attrarre le menti più brillanti a livello mondiale e per fare sì che l'Europa sia sempre di più un polo di livello mondiale per la ricerca e l'innovazione.
- (14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership tecnologica e la capacità a lungo termine dell'Unione di affrontare le sfide globali dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenerne una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e connessa a livello internazionale. Investire strategicamente nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per sostenere l'innovazione, la resilienza economica e il benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato. Dovrebbe consentire il completamento dello Spazio europeo della ricerca, anche attraverso lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione e l'attrazione di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati, e anche mediante iniziative di istruzione superiore come le alleanze delle università europee, in sinergia con Erasmus+ e in linea con gli obiettivi e le attività del presente regolamento.

⁵ Decisione C(2024)1741 della Commissione del 20.3.2024.

- (15) Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) dovrebbe stimolare l'innovazione creatrice di un mercato per la *deep tech*. Dovrebbe individuare, sviluppare e diffondere le innovazioni *deep tech* utilizzando gli strumenti di cui dispone. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare la carenza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche e *deep tech*. Il CEI dovrebbe mirare a collegare, integrare e accelerare, attraverso i suoi strumenti, il percorso degli innovatori dalla ricerca al mercato e consentire all'Unione di dotarsi di imprese leader nei settori tecnologici emergenti, per conseguire i suoi obiettivi sociali ed economici ed evitare di dipendere da altre regioni. Il CEI dovrebbe sostenere le innovazioni ad alto rischio e ad alto potenziale e le imprese che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o di mercato tali da farle considerare non ancora pienamente idonee a ricevere finanziamenti e che, pertanto, non riescono a reperire sul mercato gli investimenti necessari per essere competitive a livello mondiale. A tal fine dovrebbe adottare sia un approccio "aperto" (dal basso verso l'alto) sia un approccio orientato alle "sfide", in stretto coordinamento e sinergia con il Fondo europeo per la competitività e i suoi ambiti di intervento. Dovrebbe adottare altresì un approccio simile al "DARPA" utilizzato per il sostegno alle start-up nel settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso e al loro potenziamento, operando in piena complementarità con lo strumento InvestEU ECF e il sistema UE di innovazione nel settore della difesa (EUDIS) e con le attività dell'iniziativa "CASSINI" sull'imprenditorialità nel settore spaziale. L'attuazione dovrebbe avvenire in stretta sinergia e coordinamento con il Fondo europeo per la competitività.
- (16) I finanziamenti per il potenziamento delle tecnologie avanzate nell'ambito del Fondo "Scaleup Europe" annunciati nella strategia dell'UE per le start-up e le scale-up, in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbero essere erogati sulla base delle condizioni concordate nel QFP 2021-2027. Tutti i finanziamenti per le scale-up nell'ambito del QFP 2028-2034 dovrebbero essere erogati a titolo dell'ECF.
- (17) Il Centro comune di ricerca (Joint Research Centre — JRC) dovrebbe continuare a fornire prove scientifiche indipendenti e assistenza tecnica per le politiche dell'Unione durante l'intero ciclo programmatico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle esigenze delle politiche dell'Unione e delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC e garantendo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive da utilizzare per sostenere le sue attività scientifiche e tecniche.
- (18) Il programma dovrebbe garantire la promozione e la protezione efficaci dei valori e dei principi dello Spazio europeo della ricerca e del patto per la ricerca e l'innovazione⁶, in particolare l'etica e l'integrità nella ricerca e nell'innovazione, la libertà della ricerca scientifica, la scienza al servizio delle politiche, la parità di genere e le pari opportunità, la non discriminazione, la scienza aperta e la promozione di carriere di ricerca e mobilità attraenti. In particolare, dovrebbe garantire l'efficace promozione di pari opportunità per tutti e l'integrazione di genere, compresa l'integrazione della dimensione di genere nei contenuti della R&I. Dovrebbe altresì cercare di affrontare le cause dello squilibrio di genere. In particolare, dovrebbe cercare di garantire, per quanto possibile, l'equilibrio di

⁶ Raccomandazione (UE) 2021/2122 del Consiglio, del 26 novembre 2021, su un patto per la ricerca e l'innovazione in Europa, GU L 431 del 2.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2021/2122/oj>.

genere in seno ai comitati di valutazione e ad altri organismi consultivi pertinenti quali i comitati e i gruppi di esperti.

- (19) Il programma dovrebbe sostenere le infrastrutture di ricerca e le infrastrutture tecnologiche europee per promuovere l'eccellenza scientifica e tecnologica e la competitività industriale, finanziando il ciclo continuo della ricerca e dell'innovazione, dalla ricerca di base a quella applicata, fino alla diffusione sul mercato e nella società.
- (20) Il programma dovrebbe attuare misure concrete a sostegno dello sviluppo di capacità nei paesi oggetto dell'ampliamento e del rafforzamento dei legami di collaborazione in tutta l'Unione, potenziando la capacità di ricerca e innovazione nei paesi interessati dall'ampliamento e dalla transizione, creando un sistema europeo di R&I più coeso e integrato e contribuendo all'obiettivo di investire almeno il 3 % del PIL in ricerca e sviluppo. Gli Stati membri ammissibili per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere suddivisi in due gruppi per l'intera durata del programma, sulla base dell'indice del quadro di valutazione dell'innovazione e del relativo rendimento finanziario in rapporto al reddito nazionale lordo (RNL), sulla base dei seguenti criteri: i) "paesi in transizione", paesi aventi un indice del quadro di valutazione dell'innovazione (2023-2025) superiore al 75 % della media dell'Unione e un rendimento finanziario relativo positivo in rapporto all'RNL (2021-2025) nell'ambito di Orizzonte Europa; ii) "paesi interessati dall'ampliamento", tutti gli altri Stati membri ammissibili nell'ambito del periodo 2021-2027.
- (21) Riconoscendo i benefici derivanti dalla cooperazione internazionale per affrontare, tra l'altro, questioni comuni in materia di tecnologia, economia, ambiente e società, il programma dovrebbe promuovere la cooperazione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare la competitività e l'eccellenza dell'Unione in materia di R&I, compresa la sua capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti di livello mondiale. Le considerazioni geopolitiche, compresa la sicurezza economica, dovrebbero essere al centro dell'approccio e dovrebbero essere analizzati diversi gradi di cooperazione sulla base di una valutazione globale dei benefici che l'Unione potrebbe trarre affrontando le sue priorità e le sfide globali e salvaguardando nel contempo i valori e gli interessi dell'Unione. L'associazione all'intero programma o a parti dello stesso dovrebbe rimanere la forma di cooperazione più completa. Per le attività del CEI relative alla difesa, dovrebbero essere ammissibili al finanziamento solo i soggetti stabiliti in paesi terzi associati al Fondo europeo per la competitività per le attività di difesa. Il programma può sostenere attività finanziate dal programma Europa globale, purché siano conformi alle norme e agli obiettivi del presente regolamento in linea con le disposizioni sulle sinergie.
- (22) Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello mondiale, salvaguardando nel contempo le sue risorse e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica⁷. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica. L'applicazione di tali disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che promuovano la competitività guidata dalla ricerca e tutelino gli interessi e l'autonomia

⁷ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023.

strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati e a garantire la coerenza e l'uniformità con norme specifiche all'interno degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci⁸. A norma dell'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio.

- (23) Alla luce dei crescenti rischi legati agli eventi naturali, alle emergenze sanitarie, agli incidenti tecnologici, all'evoluzione delle minacce alla sicurezza e a perturbazioni di altro tipo, è essenziale rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di anticipare crisi e catastrofi, di prepararsi alle stesse e di rispondervi. Il programma dovrebbe sostenere la ricerca per migliorare la gestione dei rischi di catastrofi e delle relative crisi, investire nella resilienza ai cambiamenti climatici, rafforzare la resilienza delle funzioni vitali della società e costruire un'Unione più resiliente, sicura e preparata, in linea con gli obiettivi della strategia dell'UE per l'Unione della preparazione.
- (24) Le attività dovrebbero tenere conto dell'importanza di affrontare la drammatica perdita di biodiversità e contribuire alla conservazione e al ripristino della natura, degli ecosistemi e dei relativi servizi. L'integrazione della scienza ambientale nelle attività è necessaria per evitare danni all'ambiente, mantenerlo pulito e ripristinare la salute degli ecosistemi.
- (25) Il programma riconosce i cambiamenti climatici come una delle maggiori sfide globali e sociali e l'azione per il clima quale motore della competitività industriale. Le attività dovrebbero tenere conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi.
- (26) La semplificazione nell'attuazione del programma è essenziale per garantirne l'accessibilità e l'efficienza, in particolare riducendo gli oneri amministrativi che gravano sui beneficiari e minimizzando il rischio di errori. A tal fine, il programma dovrebbe privilegiare l'erogazione di somme forfettarie come forma predefinita di finanziamento dell'Unione. Nel solco degli interventi attuati nei precedenti programmi quadro per razionalizzare le norme di finanziamento e ridurre al minimo gli errori, anche il rimborso delle spese per il personale dovrebbe essere ulteriormente semplificato utilizzando i costi unitari del personale, metodologia che permette di ridurre la complessità per i partecipanti e facilita la rendicontazione.
- (27) Per tenere conto di una struttura organizzativa specifica, quali si rinviene in particolare nelle attività di ricerca e innovazione, dovrebbe essere possibile dichiarare come costi ammissibili i contributi in natura da parte di terzi. Per incentivare la valorizzazione dei risultati, è opportuno chiarire che essi non dovrebbero essere contabilizzati come entrate dell'azione.
- (28) Al fine di rafforzare la competitività dell'Unione e massimizzare in generale la diffusione e l'utilizzo dei risultati, i beneficiari proprietari dei risultati dovrebbero gestirli conformemente agli obblighi in materia di valorizzazione e diffusione che incombono loro a norma del presente regolamento. Se del caso, tali obblighi possono essere adeguati nel programma di lavoro, nelle condizioni dell'invito o nella convenzione di sovvenzione sulla base di considerazioni strategiche, anche in relazione

⁸ Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, C/2024/3510.

alla sicurezza economica; essi dovrebbero tuttavia comprendere requisiti per proteggere, dare accesso, valorizzare i risultati e renderli pubblici, ove opportuno e giustificato, anche attraverso pratiche di scienza aperta. Per agevolare e accelerare il processo di valorizzazione, è opportuno dotarsi di strumenti di sostegno e di strumenti in linea con la strategia di valorizzazione della Commissione elaborata nell'ambito del Fondo europeo per la competitività e con il sostegno e i servizi di questo tipo di cui al capo III.

- (29) Sono necessarie misure di sostegno per rafforzare e collegare meglio gli ecosistemi dell'innovazione. Tali misure dovrebbero aiutare le organizzazioni e gli innovatori a creare ecosistemi dell'innovazione competitivi, solidi e connessi e a migliorare le condizioni quadro attraverso la cooperazione e lo scambio di conoscenze. Dovrebbero contribuire a collegare gli ecosistemi nazionali, regionali e locali, eliminando gli ostacoli nel mercato unico, quali la frammentazione del mercato, l'accesso limitato ai capitali e la segmentazione dei mercati nazionali dei capitali, la diffusione lenta dell'innovazione e il ricorso insufficiente agli appalti per l'innovazione.
- (30) Le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento dovrebbero accelerare o stimolare gli investimenti, ponendo rimedio alle situazioni di fallimento del mercato o di investimento non ottimale, in modo proporzionato evitando duplicazioni o sostituzioni (*crowding out*) e incentivando i finanziamenti privati, e dovrebbero garantire un valore aggiunto dell'Unione. Fatta salva l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE alle risorse nazionali, tale approccio dovrebbe inoltre garantire la coerenza tra le azioni previste dal programma e le norme in materia di aiuti di Stato, evitando in tal modo indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
- (31) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per Orizzonte Europa, il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034.
- (32) Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509⁹ che stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, comprese quelle relative alle sovvenzioni, ai premi, alle donazioni non finanziarie, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
- (33) A fini di coerenza, nell'ambito del presente programma dovrebbero essere attuati una garanzia di bilancio e strumenti finanziari, anche se combinati con il sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto, conformemente al titolo X del regolamento finanziario e alle modalità, termini e condizioni tecniche stabilite dalla Commissione ai fini della sua applicazione.
- (34) Se il sostegno dell'Unione nell'ambito del programma deve essere erogato sotto forma di garanzia di bilancio o di strumento finanziario, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, con l'eccezione degli strumenti finanziari nell'ambito del CEI, è necessario che tale sostegno sia fornito esclusivamente attraverso lo strumento InvestEU ECF, conformemente alle norme applicabili di tale strumento.

⁹ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

- (35) In conformità ai regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95¹¹, (Euratom, CE) n. 2185/96¹² e (UE) 2017/1939¹³ del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità ai regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴. In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti europea e, se del caso, all'EPPO e a garantire che i terzi che intervengono nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
- (36) Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio [il regolamento sulle prestazioni], che stabilisce le norme per il monitoraggio della spesa e il quadro di riferimento delle prestazioni per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettere d) e f), come pure le disposizioni relative all'accessibilità per le persone con disabilità, di cui rispettivamente ai punti 17.3, 20.4 e 21.1 dell'allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, e in linea con i requisiti di accessibilità, di cui agli allegati I e III della direttiva 2019/882, le norme per il monitoraggio e la comunicazione dell'efficienza dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.
- (37) A norma dell'articolo 85, paragrafo 1, della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio¹⁵, le persone e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d'oltremare sono ammessi a fruire dei

¹⁰ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

¹¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

¹² Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

¹³ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).

¹⁴ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

¹⁵ Decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e

finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il paese o territorio d'oltremare in questione è connesso.

- (38) Il programma sostituisce il programma Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/695. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2021/695,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I – Il programma quadro di ricerca e innovazione

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa (il "programma") per il periodo del quadro finanziario pluriennale ("QFP") 2028-2034 e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione per quanto riguarda le azioni indirette nell'ambito del programma e definisce il quadro che disciplina il sostegno dell'Unione alle attività di ricerca e innovazione per la stessa durata. Stabilisce inoltre gli obiettivi del programma e il relativo bilancio per tale periodo, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
2. Il programma è attuato mediante:
 - (a) il programma specifico istituito dalla decisione XX del Consiglio, comprese le attività di ricerca collaborativa degli ambiti di intervento di cui al regolamento sul Fondo europeo per la competitività;
 - (b) il programma specifico sulla ricerca nel settore della difesa istituito dal regolamento (UE) [XXX] [Fondo europeo per la competitività].
3. Il presente regolamento non si applica al programma specifico sulla ricerca in materia di difesa di cui al paragrafo 2, lettera b). Le attività da svolgere nell'ambito di tale programma specifico e stabilite nel regolamento (UE) [XXX] [Fondo europeo per la competitività] mirano a promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione della base industriale e tecnologica della difesa europea.
4. Salvo se diversamente specificato, i termini "Orizzonte Europa", "programma" e "programma specifico" utilizzati nel presente regolamento si riferiscono a contenuti attinenti unicamente al programma specifico di cui al paragrafo 2, lettera a).

il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia) (GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) *"infrastrutture di ricerca": strutture che forniscono risorse e servizi per svolgere attività di ricerca e stimolare l'innovazione nei rispettivi settori;*
- (2) *"infrastrutture tecnologiche": strutture, attrezzature, capacità e risorse necessarie per sviluppare, testare, potenziare e convalidare le tecnologie, dai servizi di ricerca applicata precompetitiva alla dimostrazione fino alla convalida;*
- (3) *"non idoneo al finanziamento": il soggetto giuridico non è ancora in grado di attrarre investimenti sufficienti per attuare pienamente il suo piano aziendale e competere a livello internazionale;*
- (4) *"finanziamento misto": sostegno finanziario fornito nell'ambito del Consiglio europeo per l'innovazione ("CEI") consistente in una combinazione di sovvenzioni e investimenti;*
- (5) *"deep tech" (innovazione a elevatissimo contenuto tecnologico): un'innovazione potenzialmente in grado di fornire soluzioni trasformative e basata su progressi pionieristici nel campo della scienza, della tecnologia e dell'ingegneria;*
- (6) *"partenariato europeo": un'iniziativa in cui l'Unione, di concerto con partner privati e/o pubblici, si impegna a sostenere congiuntamente lo sviluppo, l'attuazione e la valutazione di un programma di attività e in cui i costi sono ripartiti tra tutti i partner;*
- (7) *"accesso aperto": l'accesso online ai risultati, fornito gratuitamente agli utenti finali;*
- (8) *"scienza aperta": un approccio al processo scientifico che comprende la condivisione precoce e aperta della ricerca, l'accesso aperto ai risultati e la loro gestione responsabile, misure di riproducibilità e la partecipazione dei cittadini e degli utenti finali alla ricerca e all'innovazione;*
- (9) *"appalti precommerciali": gli appalti pubblici o privati di servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui vi sia una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;*
- (10) *"appalti per soluzioni innovative": appalti pubblici o privati in cui i committenti agiscono come clienti di lancio di beni e servizi innovativi che non sono ancora disponibili su base commerciale su larga scala e che possono includere prove di conformità;*
- (11) *"conoscenze preesistenti": i dati, le conoscenze o le competenze, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi eventuali diritti quali i diritti di proprietà intellettuale, che sono in possesso dei beneficiari prima dell'adesione a una data azione;*
- (12) *"valorizzazione": l'uso dei risultati in attività diverse da quelle contemplate dall'azione interessata, compresa la loro diffusione commerciale;*
- (13) *"organizzazione internazionale di ricerca europea": un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri è costituita da Stati membri o paesi associati e il*

cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;

- (14) "soggetto giuridico con scopo di lucro": un soggetto giuridico che per forma giuridica agisce con scopo di lucro o ha come scopo giuridico o statutario quello di distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri;
- (15) "piccole e medie imprese" o "PMI": microimprese, piccole o medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹⁶;
- (16) "piccole imprese a media capitalizzazione": imprese quali definite al punto 2 dell'allegato della raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione¹⁷;
- (17) "risultati": qualsiasi risultato tangibile o intangibile di una data azione, per esempio dati, conoscenze o competenze, indipendentemente dalla loro forma o natura e dal fatto che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto ad essi collegato, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;
- (18) "azione di ricerca di frontiera del CER": un'azione di ricerca guidata da un ricercatore principale, compresa la verifica concettuale del CER, ospitata da un singolo beneficiario o da più beneficiari che ricevono finanziamenti dal Consiglio europeo della ricerca (CER);
- (19) "azione di ricerca e formazione": un'azione volta a migliorare le competenze, le conoscenze e le prospettive di carriera dei ricercatori, che promuove la mobilità tra paesi, settori o discipline;
- (20) "azione di coordinamento e sostegno": un'azione che contribuisce agli obiettivi del programma, escluse le attività di R&I, salvo quando intraprese nell'ambito della componente "Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza" della parte IV "Spazio europeo della ricerca"; e un coordinamento dal basso verso l'alto, senza il cofinanziamento delle attività di ricerca da parte dell'Unione, che consente la cooperazione tra soggetti giuridici degli Stati membri e dei paesi associati al fine di rafforzare il SER;
- (21) "azioni indirette": le attività relative alla R&I cui l'Unione fornisce sostegno finanziario e che sono intraprese dai partecipanti;
- (22) "azioni dirette": le attività relative alla R&I intraprese dalla Commissione tramite il JRC;
- (23) "ecosistema di innovazione": un ecosistema che riunisce a livello dell'Unione organizzazioni che hanno come obiettivo operativo lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; vi rientrano le relazioni tra risorse materiali (ad esempio fondi, attrezzature e strutture, comprese le infrastrutture di ricerca e tecnologia), soggetti istituzionali (ad esempio istituti di istruzione superiore e servizi di sostegno, organizzazioni per la ricerca e la tecnologia, imprese, investitori, compresi quelli di capitale di rischio, e intermediari finanziari) e soggetti a livello nazionale, regionale e locale responsabili della definizione delle politiche e dei finanziamenti;

¹⁶ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

¹⁷ Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (GU L, 2025/1099, 28.5.2025).

- (24) *"triangolo della conoscenza": la creazione di reti tra istituti di istruzione, organizzazioni di ricerca e imprese al fine di dar vita a ecosistemi dell'innovazione che consentono di creare un canale di innovazione fin dalle prime fasi attraverso l'educazione all'imprenditorialità fino alla creazione di start-up e alla crescita delle scale-up.*

Articolo 3

Obiettivi del programma

1. In linea con gli obiettivi generali e specifici del Fondo europeo per la competitività, il programma è teso a rafforzare la competitività e la base scientifica e tecnologica dell'UE e ad affrontare le sfide globali grazie all'eccellenza nella ricerca e nell'innovazione.
2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
 - creare conoscenze, competenze e carriere attraenti per i ricercatori e sostenere la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (SER);
 - aumentare la ricerca collaborativa e la condivisione e valorizzazione delle conoscenze a livello dell'UE e internazionale;
 - allineare le priorità dell'UE, nazionali e regionali per creare un ecosistema paneuropeo di ricerca e innovazione;
 - ridurre le disparità nazionali e regionali in termini di capacità di ricerca e innovazione, competenze e talenti per rafforzare gli ecosistemi dell'innovazione;
 - migliorare la posizione dell'Unione nell'ambito dell'innovazione, con particolare attenzione alle tecnologie strategiche e all'innovazione dirompente, favorire la diffusione di soluzioni innovative attraverso attività di normazione per promuovere la competitività e affrontare le principali sfide per la società;
 - ridurre i rischi e mobilitare i finanziamenti privati per la ricerca e l'innovazione, in particolare per sostenere la *deep tech* e l'espansione delle start-up e delle PMI innovative;
 - contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati nella ricerca e nell'innovazione negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari almeno al 3 % del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione in ricerca e sviluppo.

Articolo 4

Struttura del programma

3. Ai fini del programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, il programma è strutturato nelle parti indicate di seguito, che contribuiscono agli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 e agli ambiti di intervento del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività].
 - (a) Parte I "Eccellenza scientifica", con le seguenti componenti, in particolare:
 - i) Consiglio europeo della ricerca (CER);
 - ii) azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

- iii) Scienza per le politiche dell'Unione: azioni dirette in ambito non nucleare del Centro comune di ricerca (JRC).
- (b) Parte II "Competitività e società", con le seguenti componenti, in particolare:
 - i) "competitività", comprese le attività di ricerca e innovazione a sostegno delle politiche nell'ambito del Fondo europeo per la competitività, quali:
 - (1) attività di innovazione e ricerca collaborativa nell'ambito del capo IV "Transizione pulita e decarbonizzazione industriale" del Fondo europeo per la competitività;
 - (2) attività di innovazione e ricerca collaborativa nell'ambito del capo V "Salute, biotecnologie, agricoltura e bioeconomia" del Fondo europeo per la competitività;
 - (3) attività di innovazione e ricerca collaborativa nell'ambito del capo VI "Leadership digitale" del Fondo europeo per la competitività;
 - (4) attività di innovazione e ricerca collaborativa nell'ambito del capo VII "Resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio" del Fondo europeo per la competitività;
 - ii) "società", comprese le attività di ricerca e innovazione, quali:
 - (1) sfide globali per la società;
 - (2) missioni dell'UE;
 - (3) strumento del nuovo Bauhaus europeo.
- (c) Parte III "Innovazione", con le seguenti componenti, in particolare:
 - i) Consiglio europeo per l'innovazione (CEI);
 - ii) ecosistemi dell'innovazione, comprese le attività volte a promuovere l'integrazione del triangolo della conoscenza – istruzione superiore, ricerca e innovazione e imprese – in tutta l'Unione.
- (d) Parte IV "Spazio europeo della ricerca", con le seguenti componenti, in particolare:
 - i) riforma e miglioramento del sistema europeo di R&I;
 - ii) infrastrutture di ricerca e tecnologia;
 - iii) ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza.

Articolo 5

Principi orizzontali

Il programma:

- (a) garantisce, laddove opportuno, un approccio multidisciplinare e prevede l'integrazione delle scienze sociali e umane in tutte le componenti del programma, compresi inviti specifici a presentare proposte su tematiche connesse alle scienze sociali e umane;
- (b) promuove le conoscenze scientifiche e contribuisce alla definizione di politiche pubbliche basate sulle conoscenze, efficaci e reattive in tutta l'Unione e oltre. Il programma promuove attivamente l'uso dei risultati della ricerca finanziata con fondi

pubblici e dei dati scientifici nei processi di elaborazione delle politiche a tutti i livelli, favorendo legami più stretti tra la ricerca, l'innovazione e l'elaborazione di politiche pubbliche basate su dati concreti. Vi rientrano la promozione di meccanismi di collaborazione, iniziative di R&I e interfacce tra scienza e politica che mettano in collegamento i responsabili politici con la comunità scientifica e interventi per agevolare l'uso dei risultati della ricerca nella definizione dei futuri quadri legislativi e normativi a tutti i livelli. Particolare attenzione è volta a garantire che le conoscenze scientifiche siano accessibili e pertinenti per i responsabili politici e i cittadini e che siano disponibili strumenti per un uso efficace dei risultati della ricerca, delle note programmatiche e delle raccomandazioni;

- (c) incoraggia le pratiche di scienza aperta, anche garantendo il libero accesso alle pubblicazioni scientifiche sottoposte a valutazione *inter pares* per quanto riguarda i risultati, nonché l'accesso aperto ai dati della ricerca e ad altri risultati secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario".

Articolo 6

Bilancio

4. La dotazione finanziaria indicativa del programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a 175 002 000 000 EUR a prezzi correnti.
5. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è la seguente:
- (a) 44 079 000 000 EUR per la parte I "Eccellenza scientifica", di cui 2 600 000 000 EUR per le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC).
 - (b) 75 876 000 000 EUR per la parte II "Competitività e società", di cui:
 - i. 68 270 000 000 EUR per la "Competitività" di cui:
 - 25 331 000 000 EUR per attività di innovazione e ricerca collaborativa nell'ambito del capo IV "Transizione pulita e decarbonizzazione industriale" del Fondo europeo per la competitività;
 - 19 650 000 000 EUR per attività di innovazione e ricerca collaborativa nell'ambito del capo V "Salute, biotecnologie, agricoltura e bioeconomia" del Fondo europeo per la competitività;
 - 16 854 000 000 EUR per attività di innovazione e ricerca collaborativa nell'ambito del capo VI "Leadership digitale" del Fondo europeo per la competitività;
 - 6 435 000 000 EUR per attività di innovazione e ricerca collaborativa nell'ambito del capo VII "Resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio" del Fondo europeo per la competitività.
 - ii. 7 606 000 000 EUR per "Società";
 - (c) 38 785 000 000 EUR per la parte III "Innovazione";
 - (d) 16 262 000 000 EUR per la parte IV "Spazio europeo della ricerca", di cui 5 387 000 000 EUR per ampliare la partecipazione e diffondere l'eccellenza.

1. L'importo di cui al paragrafo 1 e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 7 possono essere utilizzati anche per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità strategiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.
2. Se necessario per consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2034, è possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2034 per coprire le spese necessarie e consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma.
3. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti in frazioni annue su più esercizi.

Articolo 7

Risorse aggiuntive

1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori.

Articolo 8

Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo

1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi, purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tal fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 7 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
3. Nell'ambito del presente programma, oltre alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], un marchio di competitività è assegnato esclusivamente ad azioni di alta qualità che non sono state finanziate nell'ambito del programma a causa di vincoli di bilancio.
4. Gli Stati membri possono finanziare le azioni cui è stato assegnato un marchio di competitività.

Articolo 9

Paesi terzi associati al programma

1. I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:
 - (a) membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, nonché a microstati europei;
 - (b) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati;
 - (c) paesi aderenti alla politica europea di vicinato;
 - (d) altri paesi terzi.
2. Gli accordi di associazione per la partecipazione al programma:
 - (a) garantiscono un giusto equilibrio tra contributi e benefici per il paese terzo che partecipa al programma;
 - (b) stabiliscono le condizioni per la partecipazione al programma, compreso il calcolo dei contributi finanziari (consistenti in un contributo operativo e in una quota di partecipazione) per il programma e i rispettivi costi amministrativi;
 - (c) non conferiscono al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al programma;
 - (d) garantiscono all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari;
 - (e) se del caso, garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera d), il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), l'associazione anche parziale con altri paesi terzi è possibile solo se tali paesi soddisfano tutti i criteri seguenti:
 - (a) possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;
 - (b) impegno a favore di un'economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, e il rispetto dei diritti umani, con il sostegno di istituzioni democratiche;
 - (c) promozione attiva di politiche intese a migliorare il benessere economico e sociale dei cittadini.
5. La portata dell'associazione al programma di ogni paese terzo è subordinata a un'analisi dei rischi, in particolare di quelli che possono incidere sull'ordine pubblico e sulla sicurezza dell'Unione nei pertinenti settori di intervento, compresa la sicurezza economica e della ricerca, nonché dei benefici e dell'obiettivo più ampio di stimolare la crescita economica e la competitività dell'Unione attraverso l'innovazione. Di conseguenza, ad eccezione dei membri del SEE, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei paesi candidati potenziali, i paesi terzi possono essere esclusi da parti del programma conformemente al presente regolamento o all'accordo di associazione stesso.
6. L'accordo di associazione che stabilisce le condizioni di partecipazione al programma prevede, per quanto possibile, la partecipazione reciproca dei soggetti giuridici stabiliti nell'Unione a programmi equivalenti dei paesi associati conformemente alle condizioni stabilite in tali programmi.
7. Le condizioni che determinano il livello dei contributi finanziari, di cui al paragrafo 2, lettera b), garantiscono una correzione automatica periodica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma. L'assegnazione dei contributi finanziari tiene conto del livello di partecipazione dei soggetti giuridici dei paesi associati a ciascuna parte del programma.

Articolo 10

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1. Il programma è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.
2. I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti, donazioni non finanziarie e strumenti finanziari.
3. Con l'eccezione degli strumenti finanziari nell'ambito del CEI (Fondo), in cui il sostegno dell'Unione è fornito sotto forma di garanzia di bilancio o di strumento

finanziario, anche quando combinato con il sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, i finanziamenti sono erogati esclusivamente attraverso lo strumento Fondo europeo per la competitività InvestEU e attuati conformemente alle norme applicabili stabilite da tale strumento attraverso gli accordi di contributo o di garanzia conclusi a tal fine. Laddove si avvale dello strumento InvestEU ECF, il programma fornisce la copertura per la garanzia di bilancio e i finanziamenti per gli strumenti finanziari, anche quando sono combinati con forme di sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto.

4. Se erogati in forma di sovvenzioni, i finanziamenti sono concessi come finanziamenti non collegati ai costi o come opzioni semplificate in materia di costi, in particolare mediante importi forfettari come pure costi unitari di personale, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione. Se necessario per consentire l'accesso a altre fonti di finanziamento, compresi i coinvestimenti con risorse nazionali soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato, il finanziamento è fornito sotto forma di rimborso effettivo dei costi ammissibili o di opzioni semplificate in materia di costi.
5. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti.

Articolo 11

Partenariati europei

1. Ove necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, le attività previste dal presente regolamento possono essere attuate mediante partenariati europei, di norma attraverso i programmi di lavoro.
2. I partenariati europei si basano su un memorandum d'intesa, concordato e firmato tra i partner, che stabilisce:
 - (a) i risultati da fornire, che devono essere chiari, misurabili e temporalmente definiti;
 - (b) gli obblighi in materia di comunicazione,
 - (c) i relativi impegni di tutti i partner;
 - (d) gli accordi di governance con un meccanismo che consenta ai partner di discutere e concordare la programmazione e le attività dei partenariati.
3. In casi debitamente giustificati i partenariati europei saranno attuati affidando compiti di esecuzione del bilancio di vari programmi di finanziamento dell'Unione a organismi istituiti a norma degli articoli 185 e 187 TFUE, conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
4. Per i partenariati europei istituiti a norma dei paragrafi 2 e 3, il sostegno del programma è subordinato all'uso efficiente dei finanziamenti dell'Unione, a un contributo finanziario proporzionato di altri partner che corrisponda almeno al contributo dell'Unione e ai diritti di voto dell'Unione negli organi direttivi che garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione all'interno del partenariato. A tal fine, le imprese comuni sono istituite mediante un unico atto che garantisce norme armonizzate.

5. I partenariati europei:
 - (a) sono istituiti soltanto nei casi in cui l'azione dell'Unione da sola o altre forme di sostegno nell'ambito del programma non siano in grado di conseguire gli obiettivi auspicati;
 - (b) sono istituiti al fine di affrontare le sfide che richiedono una massa critica di risorse e un approccio unificato e coordinato tra i soggetti partecipanti, sia in termini di programmazione che di attuazione;
 - (c) sono allineati all'attuazione delle principali politiche e iniziative politiche dell'Unione e vi contribuiscono.
 - (d) sono selezionati in modo competitivo sulla base di una serie di criteri quantificabili relativi al ciclo di vita e di un solido approccio basato sul portafoglio, che si traduce in una serie coerente di iniziative;
 - (e) si basano sull'impegno ex ante, a lungo termine e ufficiale di tutti i partner a contribuire finanziariamente alle risorse del partenariato europeo, che è gestito a livello centrale, salvo in casi debitamente giustificati;
 - (f) richiedono un chiaro approccio basato sul ciclo di vita, compreso un piano iniziale per l'attuazione dell'iniziativa con una strategia finalizzata alla sua graduale o completa eliminazione dai finanziamenti dell'Unione.
6. I contributi di partner diversi dall'Unione assumono le forme seguenti:
 - (a) contributi finanziari al bilancio operativo dell'iniziativa;
 - (b) cofinanziamento dei partner, per quanto riguarda la loro partecipazione o quella dei loro membri a progetti finanziati tramite l'iniziativa.
7. Tutti i partner diversi dall'Unione forniscono informazioni sulla struttura, la composizione e le attività sviluppate nell'ambito del partenariato. Nei casi in cui i partenariati siano conclusi con organizzazioni e associazioni rappresentative, devono essere trasmesse informazioni periodiche sulla loro composizione.

Capo II

Scienza di eccellenza

Articolo 12

Consiglio europeo della ricerca

1. Il Consiglio europeo della ricerca fornisce finanziamenti attraenti e flessibili per consentire a singoli ricercatori creativi e di talento, con particolare attenzione ai ricercatori all'inizio della carriera, e alle loro équipes di esplorare le vie più promettenti alle frontiere della scienza, indipendentemente dalla nazionalità e dal paese di origine, in un contesto in cui la concorrenza si basa sul criterio dell'eccellenza.
2. Il CER attrae i ricercatori di maggior talento provenienti da tutto il mondo per fare dell'Unione un polo leader per la ricerca e l'innovazione a livello mondiale.

Articolo 13

Azioni Marie Skłodowska-Curie

1. Le azioni Marie Skłodowska-Curie sostengono le carriere in tutte le fasi, lo sviluppo delle competenze e la mobilità dei ricercatori di tutto il mondo, subordinatamente a considerazioni di sicurezza. Le azioni Marie Skłodowska-Curie promuovono l'eccellenza della ricerca, permettono di attrarre e trattenere talenti di eccellenza della ricerca e promuovono carriere di ricerca sostenibili nell'Unione al fine di aumentarne la competitività nel campo della ricerca e dell'innovazione.
2. Le azioni Marie Skłodowska-Curie finanziano reti di dottorato di eccellenza, borse di studio post-dottorato, scambi di personale nell'ambito dell'R&I, nonché meccanismi di sostegno per promuovere carriere sostenibili al fine di attrarre e trattenere i talenti più promettenti. E pongono un forte accento sulla cooperazione internazionale, intersettoriale e interdisciplinare e sulla sensibilizzazione scientifica. I finanziamenti sostengono la ricerca all'avanguardia con particolare attenzione allo sviluppo dei talenti della ricerca e fornendo un sostegno mirato ai ricercatori in inizio di carriera. Sono inoltre finalizzati a far diventare l'Unione una delle destinazioni principali per i ricercatori.

Articolo 14

Centro comune di ricerca

1. Il Centro comune di ricerca fornisce competenze e conoscenze scientifiche indipendenti e basate su dati concreti, sostenendo le politiche dell'UE affinché abbiano un impatto positivo sulla società, attraverso le sue azioni dirette e la sua partecipazione alle azioni indirette. Il titolo II, capo II, non si applica alle azioni dirette. In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le entrate o gli importi derivanti dalle attività di ricerca del JRC (ad esempio brevetti, licenze, ecc.) possono essere riutilizzabili dallo stesso.

Capo III

Competitività e società

Articolo 15

Ricerca collaborativa

1. La ricerca collaborativa sostiene la creazione di reti transnazionali di cooperazione in materia di ricerca e innovazione, riunendo soggetti di diverse discipline, per sostenere lo sviluppo e la rapida diffusione di risultati di alta qualità a beneficio della competitività industriale, dello spazio, della sicurezza, della transizione pulita, della preparazione e della resilienza dell'Unione e per affrontare le sfide sociali, anche nell'ambito della cultura e della creatività, e per rafforzare l'impatto della ricerca nell'elaborazione delle politiche dell'Unione e nel sostegno alle stesse.
2. Le attività sono svolte in modo equilibrato tra i livelli di maturità tecnologica inferiori e superiori, coprendo in tal modo l'intera catena del valore.

3. Il presente programma inserisce le attività di innovazione e ricerca collaborativa in una parte specifica dei programmi di lavoro adottati a norma dei capi da IV a VII del regolamento (UE) XXX - Fondo europeo per la competitività. I programmi di lavoro sono adottati conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) XXX [regolamento sul Fondo europeo per la competitività].
4. Il programma sostiene attività volte ad affrontare le sfide sociali globali per rafforzare i valori democratici, lottare contro la disinformazione e tutelare lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; per promuovere le trasformazioni socioeconomiche che contribuiscano all'inclusione e alla crescita, affrontando le sfide demografiche e intergenerazionali, anche nell'ottica dei giovani, e tenendo conto della gestione della migrazione e dell'integrazione dei migranti.
5. Il programma contribuisce alle missioni dell'UE, in particolare individuando azioni prioritarie per il finanziamento dell'R&I per lo sviluppo di nuove conoscenze, tecnologie, servizi e prodotti alla luce dei loro obiettivi. I finanziamenti per le missioni dell'UE, istituite a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/695, sono concessi sulla base di programmi di lavoro che interessano gli esercizi finanziari fino al 2030.
6. Il programma sostiene la componente R&I dello strumento per il nuovo Bauhaus europeo.

Capo IV

Innovazione

Articolo 16

Consiglio europeo per l'innovazione (CEI)

1. Il CEI individua, sviluppa e intensifica la *deep tech* e l'innovazione dirompente, dalla fase dalla ricerca fino all'espansione. L'attuazione avviene principalmente mediante inviti aperti a presentare proposte con un approccio dal basso verso l'alto, garantendo nel contempo un portafoglio equilibrato di azioni in tutte le aree tematiche. A ciò si aggiungono inviti tematici mirati e inviti a presentare proposte "Challenge" in settori di potenziale interesse strategico in stretto coordinamento e sinergia con gli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività e in particolare con il suo strumento InvestEU ECF.
2. In particolare, il CEI può fornire i tipi di sostegno seguenti:
 - (a) sovvenzioni apripista ("Pathfinder") per la ricerca ad alto rischio, compresa la verifica concettuale e la creazione di prototipi;
 - (b) sovvenzioni per la transizione al fine di sviluppare percorsi verso lo sviluppo commerciale dei risultati della ricerca, compresa la creazione di spin-off e start-up;
 - (c) l'acceleratore per i finanziamenti misti e il sostegno basato solo su investimenti per le singole imprese, affinché possano svilupparsi e immettere sul mercato le loro innovazioni;

- (d) incentivi ai committenti affinché testino innovazioni dirompenti e *deep tech* e ne diventino i primi clienti;
 - (e) servizi di accelerazione delle imprese per integrare i finanziamenti del CEI fornendo accesso, in complementarità e coordinamento con la consulenza sui progetti di cui al capo III del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], a competenze, coaching e tutoraggio sulle tecnologie *deep tech*, abbinamento con investitori, committenti, imprese e altri partner dell'innovazione.
3. I tipi di sostegno di cui al paragrafo 2 sono combinati in modo flessibile nelle "sfide del CEI" sviluppate dai gestori dei programmi del CEI e soggette alla loro supervisione. Le sfide del CEI sono attuate utilizzando un approccio di portafoglio in cui le azioni sono selezionate sulla base delle loro complementarità per conseguire obiettivi definiti, interagendo tra loro sotto la supervisione del gestore del programma del CEI.
 4. Tutto il sostegno agli investimenti del CEI avviene mediante uno o più veicoli di investimento dedicati istituiti in linea con il diritto di uno Stato membro (il Fondo CEI). Il Fondo CEI è strutturato in modo da poter attrarre altri investitori pubblici o privati al fine di aumentare l'effetto leva del contributo dell'Unione.
 5. Il CEI può sostenere l'innovazione nelle tecnologie critiche, con particolare attenzione alle applicazioni nel settore della difesa, in stretto coordinamento con l'ambito di intervento dell'ECF "Resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio". In tali casi si applicano gli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività].

Articolo 17

Ecosistemi dell'innovazione

1. Il programma sostiene le organizzazioni nella creazione di ecosistemi dell'innovazione e di condizioni quadro competitivi, solidi e connessi. A tal fine sono perseguite sinergie con programmi dell'Unione, nazionali e regionali.
2. Il programma sostiene le attività volte a promuovere l'integrazione del triangolo della conoscenza – istruzione superiore, ricerca e innovazione e imprese – in tutta l'Unione.

Capo V

Spazio europeo della ricerca

Articolo 18

Spazio europeo della ricerca e infrastrutture

1. L'obiettivo dello Spazio europeo della ricerca ("SER") è creare un mercato unico e senza frontiere per la ricerca, l'innovazione e la tecnologia in tutta l'Unione, in cui circolino liberamente i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie.
2. Il programma garantisce la promozione e la protezione efficaci dei valori e dei principi del SER e del patto per la ricerca e l'innovazione, in particolare l'etica e l'integrità nella

ricerca e nell'innovazione, la libertà della ricerca scientifica, la parità di genere e le pari opportunità e la promozione di carriere di ricerca e mobilità attraenti. Il finanziamento delle infrastrutture di ricerca e tecnologia contribuisce a dotare l'Unione di un ecosistema solido e coerente di strutture e servizi sostenibili di livello mondiale, che si fonda su infrastrutture paneuropee prioritarie e capacità nazionali complementari all'avanguardia e si serve di strumenti di finanziamento, compresi i partenariati europei. Il programma contribuisce a coprire fino al 20 % dei costi di costruzione di nuove capacità critiche di livello mondiale delle infrastrutture di ricerca e tecnologia europee.

3. Il meccanismo di sostegno delle politiche fornisce agli Stati membri e ai paesi associati un'assistenza specialistica pratica per progettare, attuare e valutare riforme atte a migliorare la qualità dei loro investimenti, politiche e sistemi in materia di ricerca e innovazione. Il meccanismo contribuisce alla creazione di sistemi nazionali di ricerca e innovazione più forti ed efficaci e di uno Spazio europeo della ricerca più solido.

Articolo 19

Ampliamento

1. Ai fini del finanziamento delle azioni di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), i "paesi oggetto dell'ampliamento" sono Bulgaria, Croazia, Cechia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia .
2. Ai fini del finanziamento delle azioni di cui al paragrafo 5, lettera b), i "paesi in transizione" sono Cipro, Estonia, Grecia, Malta, Portogallo e Slovenia.
3. Solo i soggetti giuridici stabiliti in paesi oggetto dell'ampliamento o in paesi in transizione sono ammissibili come coordinatori nell'ambito della componente "Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza" della parte "Rafforzamento del SER" del programma.
4. Per i paesi associati, i soggetti giuridici figuranti nell'elenco dei paesi ammissibili, quale definito sulla base di un indicatore e pubblicato nel programma di lavoro, sono pienamente ammissibili come coordinatori nell'ambito di questa componente. Anche i soggetti giuridici delle regioni ultraperiferiche, quali definite all'articolo 349 TFUE, sono ammissibili come coordinatori nell'ambito di questa componente e sono soggetti alle stesse norme che si applicano ai paesi oggetto dell'ampliamento a norma del presente articolo, ad eccezione del paragrafo 7.
5. Il concetto di "ampliamento" comprende:
 - (a) misure di sviluppo delle capacità;
 - (b) misure a sostegno della creazione di reti, della valorizzazione delle conoscenze, della lotta alla fuga dei cervelli e del sostegno specifico ai punti di contatto nazionali.
6. Il programma aiuta i paesi in fase di ampliamento e transizione ad aumentare la loro partecipazione e a promuovere un'ampia copertura geografica in progetti collaborativi di eccellenza. Questi interventi devono essere affiancati da misure proporzionali da parte degli Stati membri.
7. A partire dal 2030 l'accesso alle misure di sviluppo delle capacità è limitato ai paesi oggetto dell'ampliamento che hanno aumentato la spesa effettiva per gli investimenti

pubblici in ricerca e sviluppo nell'ultimo anno per cui sono disponibili dati rispetto all'anno precedente.

Titolo II - Norme in materia di partecipazione e diffusione

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 20

Norme dell'ECF

1. Salvo diversa indicazione, ai fini del presente regolamento si applicano l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 3, sulla "preferenza dell'UE", l'articolo 13 sull'applicazione delle norme relative alle informazioni classificate e alle informazioni sensibili e l'articolo 20 relativo a un'azione accelerata e mirata per la competitività, del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività].

Articolo 21

Ammissibilità

1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma.
2. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione in regime di gestione diretta e indiretta, possono essere ammissibili a ricevere un sostegno dell'Unione una o più delle seguenti categorie di soggetti giuridici:
 - (a) soggetti stabiliti in uno Stato membro;
 - (b) soggetti stabiliti in un paese terzo associato;
 - (c) altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati a basso e medio reddito o, eccezionalmente, in altri paesi terzi non associati, se il paese terzo è indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione;
 - (d) altri soggetti stabiliti in paesi non associati se il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3.
3. Salvo diversa disposizione del programma di lavoro, per poter partecipare alle azioni sovvenzionate, i soggetti giuridici formano un consorzio che comprende come beneficiari tre soggetti giuridici indipendenti l'uno dall'altro e ciascuno con sede in paesi diversi, come segue:
 - (a) almeno due soggetti giuridici stabiliti in Stati membri diversi; e
 - (b) almeno un altro soggetto giuridico stabilito in un altro Stato membro o in un paese associato.

4. Le azioni di ricerca di frontiera del CER, le azioni del CEI, le azioni di ricerca e formazione e le azioni che comportano o hanno come obiettivo primario l'attuazione di appalti precommerciali o di appalti per soluzioni innovative possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, a condizione che uno di tali soggetti giuridici sia stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.
5. Le azioni di coordinamento e sostegno possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, i quali possono essere stabiliti in uno Stato membro, in un paese associato o, in casi eccezionali, in un altro paese terzo.
6. Conformemente all'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio, in linea con il diritto dell'UE.
7. Le organizzazioni internazionali di ricerca europea e i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione sono considerati stabiliti in uno Stato membro diverso da quelli in cui sono stabiliti gli altri soggetti giuridici partecipanti all'azione.
8. Le organizzazioni internazionali diverse dalle organizzazioni internazionali di ricerca europea si considerano stabilite in un paese terzo non associato, salvo se altrimenti disposto nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte.
9. Oltre a quanto disposto dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono partecipare, e trarne beneficio, anche i paesi terzi associati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e le organizzazioni internazionali. Le norme applicabili agli Stati membri si applicano, mutatis mutandis, ai paesi terzi associati partecipanti e alle organizzazioni internazionali.
10. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione non sono ammissibili al finanziamento le seguenti attività:
 - (a) attività vietate dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale applicabile o dal diritto nazionale in tutti gli Stati membri; attività che siano già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o private, ad eccezione dei contributi dell'Unione nel contesto delle azioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
 - (b) attività finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;
 - (c) attività destinate a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditarie tali modifiche, ad eccezione della ricerca relativa al trattamento oncologico delle gonadi;
 - (d) attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
 - (e) la ricerca sulle cellule staminali umane, allo stato adulto ed embrionale, può essere finanziata in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica sia del contesto giuridico esistente negli Stati membri interessati.

Ai fini del primo comma, lettera a), in un dato Stato membro non sono erogati finanziamenti per attività di ricerca, sviluppo tecnologico o dimostrazione vietate in tale Stato membro.

11. Oltre ai motivi di cui all'articolo 132 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le procedure di aggiudicazione o di attribuzione e gli impegni giuridici che ne derivano prevedono la cessazione di un'azione qualora sia improbabile che gli obiettivi della

stessa siano conseguiti affatto o entro i termini stabiliti o qualora l'azione abbia perso la sua rilevanza strategica.

12. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono specificare i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento o fissare ulteriori criteri di ammissibilità per azioni specifiche, anche per tenere conto di requisiti strategici specifici.

Articolo 22

Etica e integrità della ricerca

1. Le azioni svolte sono conformi:
 - (a) al pertinente diritto dell'Unione, nazionale e internazionale, comprese la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i relativi protocolli aggiuntivi;
 - (b) ai principi etici, compresi gli standard più elevati in materia di integrità della ricerca.
2. Per le procedure di aggiudicazione o di attribuzione indicate nel programma di lavoro, i soggetti giuridici che partecipano a un'azione devono soddisfare tutti i requisiti seguenti:
 - (a) fornire un'autovalutazione etica relativa all'obiettivo, all'attuazione e al probabile impatto delle attività, compresa la conferma del rispetto del paragrafo 1 (e relativa descrizione);
 - (b) confermare che le attività rispetteranno i) il codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca, ii) il codice globale di condotta per partenariati equi nel campo della ricerca e che non sarà svolta alcuna attività esclusa dai finanziamenti;
 - (c) per le attività svolte al di fuori dell'Unione, confermare che le attività in questione sarebbero state autorizzate in uno Stato membro;
 - (d) per le attività che prevedono l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale fornire, ove opportuno, una descrizione dettagliata delle misure in materia di licenze e controllo che saranno adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché delle autorizzazioni etiche da ottenere prima dell'avvio delle attività in questione;
 - (e) ottenere tutte le approvazioni o altri documenti obbligatori dai pertinenti comitati etici nazionali o locali o da altri organismi, quali le autorità di protezione dei dati, prima dell'inizio delle attività in questione e conservare tali documenti nel fascicolo da fornire, su richiesta, alla Commissione o all'organismo di attuazione competente.

Capo II

Sovvenzioni

Articolo 23

Inviti a presentare proposte

1. Non è necessario un invito a presentare proposte per le azioni di coordinamento e sostegno che:
 - (a) devono essere svolte dai soggetti giuridici indicati nel programma di lavoro; e
 - (b) non rientrano nell'ambito di applicazione di un invito a presentare proposte, conformemente all'articolo 198, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2. Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti a presentare proposte ai quali può essere attribuito un "marchio di competitività". Le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione possono essere condivise con le autorità di finanziamento interessate, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza, a meno che il richiedente non vi si opponga esplicitamente.

Articolo 24

Capacità finanziaria dei richiedenti

1. In aggiunta alle eccezioni di cui all'articolo 201, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la capacità finanziaria è verificata soltanto se il finanziamento dell'Unione richiesto per l'azione è pari o superiore a 1 000 000 EUR.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria di un richiedente o sussista un rischio più elevato dovuto alla partecipazione a diverse azioni in corso finanziate dai programmi di R&I dell'Unione, viene verificata inoltre la capacità finanziaria di altri richiedenti, o dei coordinatori, anche quando il finanziamento richiesto è al di sotto della soglia di cui al paragrafo 1.
3. Se la capacità finanziaria è garantita a livello strutturale da un altro soggetto giuridico, è verificata la capacità finanziaria di quest'ultimo.
4. Qualora la capacità finanziaria di un richiedente sia ridotta, la sua partecipazione può essere subordinata alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità in solido da parte di un'entità affiliata.
5. Il contributo al meccanismo di mutua assicurazione di cui all'articolo 30 è considerato una garanzia sufficiente ai sensi dell'articolo 155 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Non sono accettate né imposte ai beneficiari garanzie o coperture aggiuntive.

Articolo 25

Criteri di attribuzione e selezione

1. Le proposte sono valutate sulla base dei seguenti criteri di attribuzione:

- (a) eccellenza;
- (b) impatto;
- (c) qualità ed efficienza dell'attuazione.

Il programma di lavoro precisa i dettagli dell'applicazione dei criteri di attribuzione di cui al paragrafo 1.

- 2. In deroga al paragrafo 1, solo il criterio di eccellenza di cui alla lettera a) di tale paragrafo si applica alle valutazioni nell'ambito delle azioni di ricerca di frontiera del CER e delle azioni di ricerca e formazione.

Articolo 26

Tempi per la concessione della sovvenzione

- 1. In deroga all'articolo 197, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, si applicano i seguenti termini:
 - (a) per informare tutti i richiedenti dell'esito della valutazione della loro domanda, un termine massimo di cinque mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;
 - (b) per la firma delle convenzioni di sovvenzione con i richiedenti, un termine massimo di sette mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete.
- 2. Il programma di lavoro può stabilire termini più brevi di quelli previsti al paragrafo 1.
- 3. Oltre alle eccezioni di cui all'articolo 197, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i periodi di cui al paragrafo 1 possono essere superati per le azioni del CER, per l'approccio orientato alle missioni e quando le azioni sono sottoposte a una valutazione etica, a un controllo di sicurezza o a valutazioni volte a proteggere la competitività dell'Unione, compresi le sue attività e interessi strategici.

Articolo 27

Tassi di finanziamento

- 1. A tutte le attività finanziate nell'ambito di un'azione è applicato un unico tasso di finanziamento. Il tasso massimo per azione è fissato nel programma di lavoro.
- 2. Nell'ambito del programma può essere rimborsato fino al 100 % dei costi totali ammissibili di un'azione, fatta eccezione per i soggetti giuridici con scopo di lucro, per i quali può essere rimborsato fino al 70 % del totale dei costi ammissibili. In deroga a quanto precede, le PMI possono beneficiare di un tasso di finanziamento fino al 100 % del totale dei costi ammissibili.

Articolo 28

Costi indiretti

- 1. I costi indiretti ammissibili sono pari al 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi e

di eventuali costi unitari o somme forfettarie comprendenti costi indiretti. Se del caso, i costi indiretti inclusi nei costi unitari o negli importi forfettari sono calcolati utilizzando il tasso forfettario di cui alla frase precedente.

2. In deroga al paragrafo 1, se previsto nel programma di lavoro, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di importo forfettario o in base ai costi unitari.

Articolo 29

Costi ammissibili

1. In deroga all'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i costi delle risorse messe a disposizione da terzi sotto forma di contributi in natura sono ammissibili fino a concorrenza dei costi diretti ammissibili del terzo interessato.
2. In deroga all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i profitti generati dalla valorizzazione dei risultati non sono considerati entrate dell'azione.

Articolo 30

Meccanismo di mutua assicurazione

1. È istituito un meccanismo di mutua assicurazione (il "meccanismo") che sostituisce e succede al meccanismo istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 2021/695. Il meccanismo copre il rischio associato al mancato recupero degli importi dovuti da taluni beneficiari dell'ECF in regime di gestione diretta, nonché gli eventuali rischi preesistenti coperti a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/695.
2. Il meccanismo è gestito dall'Unione, rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo. La Commissione stabilisce mediante un atto di esecuzione norme specifiche per il funzionamento del meccanismo.
3. I beneficiari versano un contributo che va detratto dal prefinanziamento iniziale e restituito ai beneficiari al momento del pagamento del saldo.
4. Qualsiasi rendimento finanziario generato dal meccanismo e qualsiasi importo recuperato costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per il programma o per il suo successore. Se il rendimento è insufficiente, il meccanismo non interviene e l'autorità che concede l'aiuto recupera direttamente gli eventuali importi.
5. Una volta completate tutte le sovvenzioni per le quali il rischio è coperto dal meccanismo, gli importi detenuti dallo stesso possono essere recuperati dalla Commissione e costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per il programma o il suo successore.

Articolo 31

Proprietà dei risultati

1. I beneficiari sono proprietari dei risultati che producono.

2. Due o più beneficiari detengono congiuntamente la proprietà dei risultati se li hanno generati congiuntamente e se non è possibile:
 - (a) stabilire il contributo rispettivo di ciascun beneficiario; oppure
 - (b) separare i risultati al momento della richiesta di protezione degli stessi.

I contitolari concludono un accordo scritto sulla ripartizione e sulle condizioni di esercizio di tale contitolarità. Salvo se altrimenti convenuto, ciascun contitolare può concedere licenze non esclusive a terzi per valorizzare congiuntamente i risultati (senza il diritto di cedere sub-licenze), se gli altri contitolari sono stati preventivamente informati e ricevono un'equa e ragionevole compensazione. I contitolari possono convenire per iscritto di applicare un regime diverso dalla titolarità congiunta.
3. Se i terzi che partecipano all'azione (compreso il personale) hanno diritti sui risultati, i beneficiari garantiscono che tali diritti possano essere esercitati in modo compatibile con gli obblighi che incombono loro in relazione a tali risultati.
4. Il trasferimento della proprietà può essere soggetto alle condizioni stabilite nel programma di lavoro, alle condizioni dell'invito a presentare proposte o alla convenzione di sovvenzione, compreso l'obbligo di trasferire eventuali obblighi relativi ai risultati.

Articolo 32

Valorizzazione e diffusione

1. I beneficiari gestiscono i risultati nel rispetto degli obblighi stabiliti nel programma di lavoro, nelle condizioni dell'invito a presentare proposte o nella convenzione di sovvenzione. In tale contesto, i beneficiari:
 - (a) proteggono i loro risultati, se ciò è giustificato, in particolare se hanno un potenziale commerciale;
 - (b) concedono l'accesso ai loro risultati e alle loro conoscenze preesistenti, se ciò è necessario per l'attuazione di compiti relativi all'azione o per la valorizzazione dei risultati, compresa la loro diffusione commerciale;
 - (c) si adoperano al massimo per valorizzare i risultati, direttamente o indirettamente, anche attraverso trasferimenti o licenze; se i risultati non sono valorizzati entro un determinato periodo, la Commissione può individuare strumenti, come quelli della strategia di valorizzazione di cui al capo III del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], che i beneficiari interessati possono utilizzare per facilitare la valorizzazione di tali risultati;
 - (d) rendono pubblici i risultati in modo adeguato non appena possibile, mantenendoli tuttavia riservati se ciò è necessario per la protezione del patrimonio intellettuale, per questioni di sicurezza o per la tutela di interessi legittimi;
 - (e) aderiscono alle pratiche di scienza aperta, tra l'altro:
 - i) garantendo il libero accesso a tutte le pubblicazioni scientifiche sottoposte a valutazione inter pares relative ai risultati;
 - ii) gestendo in modo responsabile i dati della ricerca nell'ambito dell'azione e altri risultati in linea con i principi di "reperibilità", "accessibilità", "interoperabilità" e "riutilizzabilità" (principi FAIR) e garantendo il libero

- accesso a tali dati, a meno che ciò non sia contrario a interessi legittimi, compresi gli interessi commerciali, o a altri vincoli;
- (f) se non diversamente previsto nel programma di lavoro o nelle condizioni dell'invito, elaborando e aggiornano periodicamente un piano per la gestione dei risultati, compresi i dati;
 - (g) concedendo il libero accesso ai loro risultati per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi ai seguenti soggetti:
 - i) istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione;
 - ii) autorità nazionali degli Stati membri, ove previsto nel programma di lavoro, nelle condizioni dell'invito a presentare proposte o nella convenzione di sovvenzione.

Articolo 33

Appalti precommerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative

1. Le azioni di sovvenzione possono comportare o avere come obiettivo primario l'appalto precommerciale o l'appalto di soluzioni innovative. Tali appalti devono essere eseguiti da beneficiari che sono committenti pubblici o privati.
2. Le procedure di appalto:
 - (a) se effettuate da committenti pubblici: rispettano le norme in materia di concorrenza e i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria, proporzionalità, le norme dell'UE applicabili per rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento e i requisiti normativi specifici per settore;
 - (b) se effettuate da committenti privati: rispettano i principi del TFUE, le norme in materia di concorrenza e il diritto contrattuale applicabile, le norme dell'UE per rafforzare la resilienza nelle catene di approvvigionamento e i requisiti normativi specifici per settore;
 - (c) possono autorizzare l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura ("multiple sourcing");
 - (d) prevedono l'assegnazione dei contratti all'offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi assicurando al contempo l'assenza di conflitti di interessi.
3. Nel caso degli appalti precommerciali, la procedura di appalto può essere condotta in due fasi anziché tre e può comprendere l'acquisto di soluzioni prime nel loro genere per semplificare e accelerare l'attuazione.
4. Possono applicarsi condizioni specifiche anche per quanto riguarda il luogo di esecuzione dei servizi, beni o lavori appaltati e la proprietà dei risultati e l'accesso agli stessi. In tale contesto, per gli appalti precommerciali:
 - (a) i contraenti sono titolari almeno dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati da essi ottenuti, mentre i committenti ottengono quantomeno l'accesso gratuito ai risultati per uso proprio e il libero accesso ai risultati per i loro contraenti attuali e futuri, affinché possano utilizzarli per i committenti;

- (b) in caso di eccessive dipendenze della catena di approvvigionamento o di problemi di sicurezza dell'approvvigionamento con i contraenti, o in situazioni di emergenza in cui i contraenti non siano in grado di fornire soluzioni sufficienti per soddisfare una domanda più ampia sul mercato dell'UE, i committenti hanno il diritto di concedere o imporre ai contraenti di concedere a terzi il diritto di utilizzare commercialmente i risultati per il committente e per mercati più ampi su base non esclusiva e a condizioni eque e ragionevoli;
 - (c) se i contraenti non utilizzano commercialmente i loro risultati entro un determinato periodo di tempo o abusano dei loro risultati contro l'interesse pubblico, possono essere tenuti a trasferirne la proprietà ai committenti.
5. Le azioni di appalto svolte dalla Commissione o dagli organismi di attuazione possono assumere la forma di appalti precommerciali o di appalti pubblici per soluzioni innovative. Tali appalti sono eseguiti dalla Commissione o dal pertinente organismo di attuazione per proprio conto o congiuntamente con le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dei paesi associati.

Capo III

Consiglio europeo per l'innovazione

Articolo 34

Norme specifiche per il Consiglio europeo per l'innovazione

1. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], le sovvenzioni del CEI per la transizione possono essere concesse senza inviti a presentare proposte al fine di destinare finanziamenti ulteriori per i risultati generati dalle azioni finanziate dal programma e dal regolamento (UE) n. 695/2021 (Orizzonte Europa).
2. L'acceleratore del CEI sostiene solo singoli beneficiari e singole imprese beneficiarie che sono PMI, comprese le start-up, e piccole imprese a media capitalizzazione.
3. Le proposte di azioni dell'acceleratore del CEI possono essere presentate da uno o più soggetti giuridici che intendono istituire o sostenere un potenziale destinatario, previo accordo di quest'ultimo. Se un beneficiario è selezionato per il finanziamento, la convenzione di sovvenzione e la convenzione di investimento sono firmate solo con tale beneficiario.
4. Nel caso di azioni di finanziamento misto, il beneficiario e l'entità partecipata possono essere differenti, nel senso che l'entità partecipata può essere la holding o la società madre del beneficiario.
5. Gli organismi di finanziamento che attuano programmi dell'Unione, o programmi nazionali o regionali certificati dalla Commissione, possono presentare direttamente una proposta di invito a presentare proposte per la transizione o l'acceleratore del CEI, se tali proposte derivano dalla revisione di un progetto di un'azione finanziata dal programma certificato e fatte salve le condizioni stabilite nel programma di lavoro del CEI (regime "Plug in" del CEI).

6. Nel caso dell'acceleratore del CEI, il terzo criterio di valutazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 è sostituito dal livello di rischio dell'azione, dalla qualità e dall'efficienza dell'attuazione e dalla necessità del sostegno dell'Unione.
7. Gli investimenti sono effettuati in società partecipate non idonee al finanziamento e congiuntamente con coinvestimenti di altri investitori privati. Tuttavia, quando tale sostegno non è fornito integralmente nell'ambito del Fondo europeo per la competitività, può essere fornito un sostegno alle società partecipate idonee al finanziamento o senza la partecipazione di altri investitori al fine di tutelare gli interessi strategici dell'Unione.
8. In deroga all'articolo 212, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le condizioni relative alla redditività economica non si applicano alle azioni di investimento dell'acceleratore del CEI.
9. Le azioni di finanziamento misto sono sospese, modificate o, se debitamente giustificato, interrotte qualora non siano non raggiunti traguardi misurabili o se il beneficiario rifiuta il sostegno agli investimenti senza un motivo debitamente giustificato.
10. Il Fondo CEI può concedere capitali ulteriori:
 - (a) se sono necessari per proteggere le risorse strategiche, gli interessi, l'autonomia o la sicurezza dell'Unione; oppure
 - (b) se i cicli di finanziamento successivi non progrediscono o progrediscono a condizioni significativamente meno favorevoli senza investimenti successivi del CEI.
11. Il programma di lavoro del CEI può stabilire ulteriori limitazioni per quanto riguarda la concessione di un sostegno successivo.

Articolo 35

Abrogazione

Il regolamento (UE) 695/2021 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Articolo 36

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 695/2021, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore (regolamento (UE) n. 695/2021).

Articolo 37

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEMA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	Obiettivi	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti	3
1.3.4.	Indicatori di prestazione	3
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda:	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa	4
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli. .	4
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	4
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti	5
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	5
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria	6
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	6
2.	MISURE DI GESTIONE	8
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni.....	8
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo	8
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	8
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	8
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	8
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	9
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	10

3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	10
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti.....	12
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.....	12
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	12
3.2.1.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	17
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	22
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	24
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	24
3.2.3.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	24
3.2.3.3.	Totale degli stanziamenti.....	24
3.2.4.	Fabbisogno previsto di risorse umane.....	25
3.2.4.1.	Finanziamento a titolo del bilancio votato.....	25
3.2.4.2.	Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne.....	26
3.2.4.3.	Fabbisogno totale di risorse umane.....	26
3.2.5.	Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali.....	28
3.2.6.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	28
3.2.7.	Partecipazione di terzi al finanziamento.....	28
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate.....	29
4.	DIMENSIONI DIGITALI.....	29
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale.....	30
4.2.	Dati.....	30
4.3.	Soluzioni digitali.....	31
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità.....	31
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale.....	32

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Programma quadro di ricerca e innovazione (Orizzonte Europa)

1.2. Settore/settori interessati

Ricerca e innovazione

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

In linea con gli obiettivi generali e specifici del Fondo europeo per la competitività, Orizzonte Europa rafforza la competitività e la base scientifica e tecnologica dell'UE e affronta le sfide globali sulla base della ricerca e dell'innovazione di eccellenza.

1.3.2. Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

- creare conoscenze, competenze e carriere attraenti per i ricercatori e sostenere la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (SER);
- aumentare la ricerca collaborativa e la condivisione e valorizzazione delle conoscenze a livello dell'UE e internazionale;
- allineare le priorità dell'UE, nazionali e regionali per creare un ecosistema paneuropeo di ricerca e innovazione;
- ridurre le disparità nazionali e regionali in termini di capacità di ricerca e innovazione, competenze e talenti per rafforzare gli ecosistemi dell'innovazione;
- migliorare la posizione dell'Unione in materia di innovazione, con particolare attenzione alle tecnologie strategiche e alle innovazioni dirompenti, rafforzare la diffusione e la valorizzazione di soluzioni innovative per promuovere la competitività e affrontare le principali sfide per la società;
- ridurre i rischi e mobilitare i finanziamenti privati per la ricerca e l'innovazione, in particolare per sostenere la *deep tech* e l'espansione delle start-up e delle PMI innovative;
- contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in ricerca e innovazione negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere una spesa complessiva almeno pari al 3 % del prodotto interno lordo ("PIL") dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

- Promuovere i valori fondamentali dell'apertura e della libertà della scienza.
- Ampliare l'eccellente base di conoscenze dell'Europa concentrando l'attenzione sul valore aggiunto dell'UE.
- Attrarre i migliori ricercatori europei e di altre regioni del mondo attraverso l'approccio "Choose Europe".

- Mobilitare investimenti pubblici e privati lungo l'intera catena di R&I, dalla ricerca fondamentale alla diffusione sul mercato.
- Contribuire a colmare il deficit di innovazione, in particolare sostenendo l'innovazione in tutta l'Europa e aumentando la coerenza tra i regimi di finanziamento dell'UE e gli investimenti degli Stati membri.
- Sbloccare il potenziale di riduzione dei rischi del bilancio dell'UE.
- Concentrare gli investimenti sulle priorità strategiche dell'UE, tra cui la decarbonizzazione, la digitalizzazione, la sicurezza, la resilienza e la coesione sociale.
- Migliorare l'accesso ai finanziamenti dell'UE attraverso procedure più rapide, semplificate, armonizzate e incentrate sull'utente al fine di ampliare la partecipazione e accelerare i risultati.

1.3.4. *Indicatori di prestazione*

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

L'iniziativa sarà monitorata attraverso il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per il bilancio post-2027, che è oggetto di una proposta a sé stante. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione prevede una relazione di attuazione durante la fase di attuazione del programma, nonché una valutazione retrospettiva da effettuare a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. La valutazione sarà condotta conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio e si baserà su indicatori pertinenti per gli obiettivi del programma. indicatori di prodotto, di risultato e di impatto SMART (specifici, misurabili, attuabili, pertinenti e temporalmente definiti) finalizzati a rilevare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici e generali del Fondo sulla base di modalità di impatto rispettivamente nel breve, medio e lungo termine.

Gli indicatori di impatto sono monitorati nel lungo periodo, indicativamente a partire dal quinto anno successivo all'avvio del programma e comprendono, a titolo esemplificativo: 1) quota di pubblicazioni che rientrano tra quelle più frequentemente citate a livello mondiale; 2) effetto causale sul miglioramento delle condizioni di lavoro dei ricercatori, comprese le retribuzioni; 3) effetto causale della partecipazione sulla crescita del fatturato delle imprese private finanziate; 4) effetto causale della partecipazione sulla crescita dell'occupazione nelle imprese private finanziate; 5) effetto netto stimato dei finanziamenti dell'UE sulla crescita del PIL nell'UE; 6) effetto netto stimato dei finanziamenti dell'UE (in R&I) sull'occupazione totale nell'UE; 7) contributo stimato all'obiettivo del 3 % di spesa dell'UE destinato al settore R&S;

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

- una nuova azione;
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹⁸;
- la proroga di un'azione esistente;
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

¹⁸ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa*

L'UE si trova a un bivio cruciale. Il cambiamento climatico, le tecnologie dirompenti, l'evoluzione del panorama geopolitico e le tendenze demografiche stanno rimodellando profondamente la nostra società e la nostra economia. Per rimanere competitiva, resiliente, sicura e unita, l'Europa deve dare priorità alla ricerca e all'innovazione. Solo investendo nella scienza, responsabilizzando i cittadini e gli imprenditori e lavorando insieme possiamo costruire un'Europa più sostenibile, sicura e competitiva per tutti.

Tale esigenza è sottolineata nella relazione Draghi sul futuro della competitività dell'UE, che ha posto l'innovazione al centro della capacità dell'Europa di rilanciare la crescita della produttività. Anche la relazione Letta sul futuro del mercato unico e la relazione Heitor sul futuro della politica dell'UE in materia di R&I hanno evidenziato la necessità che l'UE intensifichi gli sforzi nel campo dell'innovazione per la sua competitività, la sua sostenibilità e la sua sicurezza.

L'Europa deve colmare il deficit di innovazione e affrontare le sue debolezze, a partire dagli ostacoli che si frappongono al passaggio dall'innovazione alla commercializzazione. Anche il sostegno del settore pubblico alla R&I deve rimediare alle carenze individuate nell'ecosistema europeo di R&I e nell'efficienza in materia di innovazione a livello sia nazionale sia dell'UE.

In risposta a quanto sopra, la presente proposta illustra un programma quadro di ricerca e l'innovazione semplificato e riorientato, Orizzonte Europa, volto a rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'UE, a promuovere la circolazione e la diffusione delle conoscenze, delle tecnologie e delle innovazioni e a fare leva sugli strumenti di finanziamento dell'UE per garantire il massimo valore aggiunto, catalizzando in tal modo ulteriori investimenti pubblici e privati negli Stati membri.

- A seguito delle raccomandazioni contenute nella relazione Draghi, Orizzonte Europa punterà a:
- concentrare le risorse sulle priorità strategiche,
- valorizzare il potenziale dei partenariati pubblico-privato grazie a un panorama semplificato,
- aumentare il sostegno alle innovazioni pionieristiche,
- semplificare l'accesso al programma per i beneficiari.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

I vantaggi specifici degli investimenti dell'UE nel settore R&I sono i seguenti:

- promozione della competitività e della crescita economica dell'UE (ad esempio si stima che ogni euro di finanziamento dell'UE attraverso il programma quadro Orizzonte Europa genererà un aumento del PIL fino a 11 EUR entro il 2045¹⁹);
- creazione di reti transnazionali e intersettoriali e di nuovi mercati, con ricadute positive in termini di conoscenze, diffusione e trasferimenti di tecnologie in tutta l'Unione per accelerare e migliorare la diffusione di nuovi prodotti e servizi (ad esempio i partenariati europei creano e promuovono reti in settori essenziali in tutte le istituzioni regionali, nazionali e dell'UE e tra l'industria e il mondo accademico, come dimostra ad esempio il settore dell'idrogeno²⁰);
- messa in comune delle risorse pubbliche e private, compresi capitale, talenti e infrastrutture, per raggiungere la massa critica (scala e complessità) necessaria a finanziare progetti più ambiziosi e innovativi (anche attraverso la condivisione dei rischi) che sono essenziali per assumere la leadership nei mercati emergenti e affrontare le sfide globali (ad esempio solo un'azione a livello dell'UE può superare gli ostacoli costituiti dal numero limitato di pazienti affetti da malattie rare e dalla mancanza di standardizzazione e di dati²¹);
- rafforzamento dell'eccellenza scientifica attraverso la concorrenza e la cooperazione a livello dell'UE, conseguendo impatti che vanno ben al di là di quanto sarebbe stato possibile conseguire a livello nazionale o regionale, aumentando l'efficienza e riducendo al minimo il rischio di duplicazione delle attività di ricerca all'interno dell'UE (ad esempio le pubblicazioni finanziate dall'UE sottoposte a revisione inter pares sono citate due volte di più rispetto alla media mondiale²²);
- rafforzamento del sostegno e mobilitazione di investimenti privati per favorire l'emergere e il potenziamento di innovazioni pionieristiche creatrici di mercato (ad esempio il Fondo CEI ha mobilitato oltre 2,6 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi in imprese da esso sostenute, con un effetto leva di oltre 3 EUR per ogni euro di capitale investito dall'UE²³) e promozione del progresso economico e della competitività delle imprese europee (ad esempio le imprese che ricevono sovvenzioni dell'UE crescono più delle imprese finanziate da paesi terzi: i dati indicano un aumento del 20 % dell'occupazione e di circa il 30 % delle entrate e degli attivi totali²⁴);
- fornitura di una solida base di conoscenze per l'elaborazione delle politiche (ad esempio le attività dell'IPCC delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico si sono basate in ampia misura sulla ricerca finanziata dall'UE²⁵).
- aumento dell'attrattiva dell'UE come luogo in cui studiare, fare ricerca, innovare e svolgere un'attività imprenditoriale (ad esempio i finanziamenti dell'UE facilitano la mobilità dei ricercatori e contribuiscono a offrire una prospettiva più attraente ai ricercatori di alto livello provenienti da altre parti del mondo che desiderano trasferirsi nell'UE²⁶);

¹⁹ COM(2025) 189 final, 2025, valutazione intermedia di Orizzonte Europa.

²⁰ Idem.

²¹ Idem.

²² COM(2024) 49 final, 2024, "Valutazione ex-post di Orizzonte 2020".

²³ COM(2025) 189 final, 2025, valutazione intermedia di Orizzonte Europa.

²⁴ COM(2024) 49 final, 2024, "Valutazione ex post di Orizzonte 2020".

²⁵ Idem.

²⁶ COM(2025) 189 final, 2025, valutazione intermedia di Orizzonte Europa.

- effetto strutturante positivo sugli ecosistemi nazionali di R&I e sull'attuazione delle riforme nazionali in materia di R&I (ad esempio il Consiglio europeo della ricerca è diventato un riferimento di eccellenza a livello mondiale, inducendo cambiamenti a livello nazionale e istituzionale per sostenere e attrarre i suoi beneficiari) e possibilità di definire più agevolmente norme e regole unificate in tutti gli Stati membri, che sono essenziali in settori quali l'assistenza sanitaria, la protezione dell'ambiente e le tecnologie digitali, il che contribuisce a diffondere più ampiamente i benefici della R&I (come dimostrano ad esempio i vari partenariati europei²⁷).

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

I programmi quadro dell'Unione hanno generato impatti notevoli e duraturi, come risulta dalle valutazioni successive presentate da quando, nel 1984, l'Unione ha cominciato a investire nella ricerca e nell'innovazione. Per quanto i programmi europei di ricerca e innovazione abbiano conseguito risultati positivi, è comunque possibile trarre importanti insegnamenti dal passato, dai riscontri dei portatori di interessi e dagli studi analitici. La ricerca, l'innovazione e l'istruzione dovrebbero essere gestite in modo più coordinato e in coerenza con le altre politiche; inoltre, i risultati della ricerca dovrebbero essere diffusi meglio e valorizzati in nuovi prodotti, processi e servizi. Il monitoraggio e la valutazione devono essere ulteriormente rafforzati, anche ai fini dell'integrazione di tutte le parti del programma nel sistema centrale di monitoraggio. Per la valutazione finale, è necessario concentrare l'attenzione sugli indicatori a medio e lungo termine dei risultati e degli impatti, nonché sugli impatti a lungo termine dei programmi quadro precedenti.

La comunicazione sulla valutazione intermedia di Orizzonte Europa ha individuato vari settori da migliorare. I risultati di tale valutazione intermedia si sono basati sugli ampi riscontri dei portatori di interessi e sulle raccomandazioni strategiche del gruppo di esperti della Commissione sulla valutazione intermedia.

Di seguito se ne fornisce una sintesi:

- a. sostenere le innovazioni pionieristiche
- b. proseguire la semplificazione, sperimentando eventuali cambiamenti attraverso progetti pilota nell'ambito delle politiche
- c. continuare la cooperazione internazionale, indirizzando gli sforzi verso paesi specifici (leader mondiali)
- d. aumentare l'effetto leva dei partenariati
- e. aumentare le sinergie con altri programmi di finanziamento dell'UE e con altre politiche dell'UE per l'adozione e la diffusione delle innovazioni
- f. semplificare meccanismi di governance complessi e aumentare la flessibilità per rispondere alle emergenze
- g. continuare a sostenere le donne nel settore della ricerca e dell'innovazione

²⁷

Idem.

- h. razionalizzare il panorama dei finanziamenti, evitando sovrapposizioni tra le componenti del programma.1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti*

Attraverso la sua interazione con il Fondo per la competitività, il programma può mobilitare ulteriori investimenti pubblici e privati in R&I, contribuire al rafforzamento del paesaggio europeo della R&I e accelerare la commercializzazione e la diffusione delle innovazioni. I programmi a livello dell'Unione possono inoltre sostenere la definizione delle politiche e gli obiettivi strategici.

Data la loro natura a lungo termine e poiché si fondano su un approccio "dal basso verso l'alto", le attività di ricerca e innovazione richiedono un programma autonomo, integrato e prevedibile a sé stante, che garantisca le giuste condizioni per sviluppare nuove idee e portarle sul mercato. Per consentire lo sviluppo di soluzioni disruptive, è indispensabile mantenere l'indipendenza della ricerca e dell'innovazione e la continuità nei finanziamenti. Pertanto, pur essendo strettamente collegato al Fondo per la competitività, "Orizzonte Europa" ha mantenuto la sua base giuridica indipendente a norma dell'articolo 182 TFUE nonché il suo marchio e la solida reputazione di cui gode a livello internazionale, forte del comprovato successo che ha ottenuto nel lungo periodo come quadro affidabile per l'eccellenza, la collaborazione e l'impatto.

L'atto giuridico genera diritti e obblighi per i beneficiari, che sono vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione.
1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

[TBD]

[...]

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

Durata limitata

- in vigore a decorrere dall'1.1.2028 fino all'1.1.2034;
- incidenza finanziaria dal 2028 al 2034 per gli stanziamenti di impegno e dal 2028 al 2040 per gli stanziamenti di pagamento.

Durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti²⁸

Gestione diretta a opera della Commissione:

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri.

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

²⁸ Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

Osservazioni

[...]

[...]

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Le disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni per questo programma seguiranno le prescrizioni stabilite nel regolamento xxx [regolamento sull'efficacia dell'attuazione].

I progressi del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi saranno misurati nel breve, medio e lungo termine sulla base di una serie di modalità di impatto. Se del caso, saranno utilizzati gli indicatori comuni del regolamento relativo al monitoraggio dell'efficacia dell'attuazione del QFP, in particolare gli indicatori che erano stati misurati anche nei programmi quadro precedenti. Le disposizioni in materia di relazioni per i partecipanti sono state elaborate non solo tenendo in considerazione tali indicatori ma anche con l'intenzione di limitare gli oneri amministrativi a carico dei partecipanti. Ove possibile i dati saranno raccolti da fonti aperte. Tutti i dati relativi ai processi gestionali (domande, tassi di successo, tempi per la concessione delle sovvenzioni, tipo di beneficiari, ecc.) saranno raccolti, conservati e messi a disposizione in tempo reale attraverso un apposito sistema di archiviazione dei dati. Attualmente il sistema di riferimento (CORDA) funziona bene ed è a disposizione degli Stati membri e degli altri organismi interessati. Sarà elaborata una relazione contenente informazioni riguardo ai processi gestionali (dall'anno 1) e progressivamente informazioni concernenti i prodotti e i risultati. Sono previste valutazioni del programma e relazioni sull'attuazione, che saranno pubblicate conformemente alle disposizioni comuni. Gli impatti del programma, sulla base degli indicatori a lungo termine, saranno valutati solo nell'ambito delle valutazioni. Inoltre, le azioni dirette del JRC sono valutate internamente per mezzo di una valutazione interna a cadenza annuale ed esternamente attraverso un riesame inter pares condotto da alcuni esperti di massimo livello selezionati in consultazione con il consiglio d'amministrazione del JRC.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Il programma quadro di ricerca e innovazione sarà attuato in regime di gestione diretta e indiretta. In termini di grandi linee di attuazione, non vi sono cambiamenti sostanziali rispetto a Orizzonte Europa. Le misure di semplificazione introdotte nell'ambito di Orizzonte Europa saranno ulteriormente estese. Il finanziamento forfettario dei progetti diventerà il modello standard. Per i restanti casi eccezionali di finanziamento basato sui costi effettivi, i costi relativi al personale saranno definiti da un sistema di costi unitari. Queste due misure contribuiranno a ridurre al minimo la vulnerabilità agli errori finanziari.

I tempi massimi generali per la concessione delle sovvenzioni saranno ridotti da 8 a 7 mesi. Il Centro comune di attuazione continua a fornire servizi efficienti sotto il profilo dei costi a tutti i servizi della Commissione responsabili dell'attuazione dei programmi quadro. La convalida delle persone giuridiche e la gestione degli esperti di valutazione rimarranno centralizzate presso l'Agenzia esecutiva per la ricerca,

offrendo economie di scala e garantendo l'organizzazione efficiente delle valutazioni. La strategia di controllo si basa su:

- procedure per selezionare i progetti migliori e tradurli in strumenti giuridici;
- gestione del progetto e del contratto per l'intera durata di ciascun progetto; - controlli ex ante sul 100 % delle domande;
- certificati sui rendiconti finanziari oltre una determinata soglia e certificazione delle metodologie per il calcolo dei costi unitari o valutazione ex ante delle grandi infrastrutture di ricerca su base volontaria;
- audit ex post (rappresentativi e basati sul rischio) su un campione di domande di sovvenzione pagate sulla base dei costi effettivi;
- esame periodico dei progetti per quanto riguarda l'attuazione tecnica e i risultati in relazione a tutte le sovvenzioni;
- valutazioni tecniche ex post su un campione di sovvenzioni.

Per quanto riguarda la gestione indiretta, la Commissione si avvarrà dei seguenti soggetti per l'esecuzione del bilancio, laddove ciò sia opportuno ed efficace in termini di costi e fornisca un forte effetto leva: - partenariati europei istituzionalizzati (articolo 185 o articolo 187 TFUE). Tali soggetti sono sottoposti a valutazioni periodiche al fine di garantire che continuino ad essere pertinenti per il conseguimento degli obiettivi del programma. Sono state sviluppate, o saranno sviluppate, strategie di controllo per la vigilanza degli organismi che operano nell'ambito della gestione indiretta. Nella gestione diretta la Commissione continuerà ad affidarsi, in larga misura, alle agenzie esecutive, istituite conformemente al regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio. La delega di attività alle agenzie esecutive è soggetta a un'analisi costi-benefici ex ante indipendente e obbligatoria e tali agenzie sono sottoposte a valutazioni periodiche effettuate da esperti esterni. L'analisi costi-benefici di cui sopra prenderà in considerazione anche i costi di controllo e di vigilanza. Le valutazioni intermedie effettuate nel 2012 e nel 2015 confermano l'efficienza e il valore aggiunto elevati delle agenzie esecutive nell'attuazione del programma.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurre*

Il modello generale di finanziamento di Orizzonte Europa, che prevedeva il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, è stato gradualmente sostituito da un maggiore ricorso ai finanziamenti forfettari dei progetti, con un obiettivo del 50 % del bilancio per l'ultimo anno di attuazione di Orizzonte Europa. Ciò fa seguito alle dichiarazioni della Corte dei conti europea, ad esempio nella sua relazione annuale 2016, secondo cui "[i]l rischio principale per la regolarità delle operazioni consiste nella dichiarazione, da parte dei beneficiari, di spese non ammissibili che non vengano né rilevate né corrette prima del rimborso"; la Corte ha quindi raccomandato un maggiore ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC). Per quanto riguarda le sovvenzioni, il tasso di errore rappresentativo stimato per Orizzonte 2020 è pari a -3,86 %, con un tasso di errore "residuo" pari a -1,92 %, tenuto conto di tutti i recuperi e di tutte le rettifiche che sono stati o saranno effettuati. I tassi di errore risultano tuttavia inferiori nelle parti del programma in cui è stato possibile fare più ampio ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) e/o era coinvolto un gruppo di beneficiari ristretto e stabile. È il caso, ad esempio, delle sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca e delle azioni Marie Curie.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Secondo una stima più precisa, i costi del sistema di controllo (valutazione, selezione, gestione del progetto, controllo ex ante e controllo ex post) sono nell'ordine del 2-4 % in tutti i servizi della Commissione responsabili dell'attuazione dei precedenti programmi quadro per il 2024 (compresi i costi di gestione di Orizzonte 2020 e di Orizzonte Europa). Si ritiene che si tratti di costi ragionevoli alla luce degli sforzi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi e considerato il numero delle operazioni interessate. Il rischio di errore al pagamento previsto per le sovvenzioni con un modello di finanziamento basato sul rimborso dei costi non ammissibili è pari al 2,5-3,5 %. Il rischio di errore alla chiusura (dopo l'effetto dei controlli e delle rettifiche) è intorno (ma non necessariamente inferiore) al 2 % per Orizzonte 2020 e inferiore al 2 % per Orizzonte Europa. Il rischio di errore previsto per le sovvenzioni con un modello di finanziamento forfettario è prossimo allo 0 % (al pagamento e alla chiusura). La previsione generale per i tassi di errore dipenderà dall'equilibrio fra i due metodi di finanziamento (rimborso dei costi ammissibili e somme forfettarie). La Commissione intende applicare, ove opportuno, il modello di finanziamento forfettario, prevedendo di raggiungere il 50 % del bilancio degli inviti entro il 2027. Tuttavia, il principale stimolo all'adozione del finanziamento forfettario non sarà la riduzione del tasso di errore, bensì il conseguimento di tutti gli obiettivi del programma.

Tale scenario presuppone che le misure di semplificazione non siano oggetto di modifiche sostanziali durante il processo decisionale. Nota: la presente sezione riguarda soltanto il processo di gestione delle sovvenzioni (nelle diverse modalità di gestione); per le spese amministrative e operative nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici il rischio di errore al pagamento e alla chiusura dovrebbe essere inferiore al 2%.

2.3. *Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità*

I servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio per la ricerca e l'innovazione sono determinati a lottare contro la frode in tutte le fasi del processo di gestione delle sovvenzioni. Essi hanno elaborato e stanno attuando strategie antifrode comuni e settoriali, che prevedono tra l'altro l'uso rafforzato dell'intelligence, in particolare attraverso strumenti informatici avanzati, la formazione e l'informazione del personale e presentazioni di sensibilizzazione rivolte ai beneficiari delle sovvenzioni e ai punti di contatto nazionali. Tali sforzi proseguiranno e le attività antifrode e di valutazione dei rischi saranno ulteriormente potenziate grazie all'attuale sviluppo, da parte dei servizi centrali, dello strumento di valutazione del rischio ARACHNE a livello istituzionale. Nel complesso le misure proposte, in particolare il maggiore ricorso, dall'avvio di Orizzonte Europa, ai controlli basati sul rischio, che proseguirà nell'ambito del nuovo programma, e il rafforzamento della valutazione e del controllo scientifici, dovrebbero continuare ad avere un'incidenza positiva sulla lotta contro la frode. La strategia antifrode comune in materia di ricerca e innovazione dei servizi della Commissione, delle agenzie esecutive e delle imprese comuni responsabili dell'attuazione dei programmi quadro di R&I, che comprende le sovvenzioni, è stata aggiornata in modo da contemplare i rischi connessi alle opzioni semplificate in materia di costi e sarà ulteriormente aggiornata sulla base degli insegnamenti tratti e

dei casi dell'OLAF chiusi. È opportuno sottolineare che le frodi individuate si sono costantemente mantenute a un livello molto basso rispetto alla spesa totale per la ricerca e l'innovazione; nondimeno i servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio per la ricerca e l'innovazione mantengono il loro pieno impegno a contrastarle. La legislazione garantirà che i servizi della Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché la Procura europea (EPPO) possano effettuare audit, verifiche e indagini basandosi sulle disposizioni standard già applicate nell'ambito di Orizzonte Europa.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./ Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
2	[04 01 02] - Spese di supporto per Orizzonte Europa	Non diss.	Sì	Sì	Sì	NO
2	[04 03 01] - Scienza di eccellenza	Diss.	Sì	Sì	Sì	NO
2	[04 03 02] - Competitività e società	Diss.	Sì	Sì	Sì	NO
2	[04 03 03] - Innovazione	Diss.	Sì	Sì	Sì	NO
2	[04 03 04] - Spazio europeo della ricerca	Diss.	Sì	Sì	Sì	NO

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	2
---	--------	---

			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028-2034
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			Stanziamenti operativi							
[04 03 01] - Scienza di eccellenza	Impegni	(1a)	4,093	6,343	6,616	6,773	6,701	6,812	6,741	44,079
	Pagamenti	(2a)	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
[04 03 02] - Competitività e società	Impegni	(1b)	7,042	10,918	11,387	11,659	11,537	11,729	11,604	75,876
	Pagamenti	(2b)	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
[04 03 03] - Innovazione	Impegni	(1a)	3,600	5,581	5,821	5,960	5,897	5,994	5,932	38,785
	Pagamenti	(2a)	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
[04 03 04] - Spazio europeo della ricerca	Impegni	(1b)	1,508	2,341	2,441	2,499	2,472	2,513	2,488	16,262
	Pagamenti	(2b)	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
			Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici²⁹							
[04 01 02] - Spese di supporto per Orizzonte Europa		(3)	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
TOTALE stanziamenti	Impegni	=1a+1b+3	16,243	25,183	26,265	26,891	26,607	27,048	26,765	175,002
	Pagamenti	=2a+2b+3	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTAL E QFP 2028-2034
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000

²⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000

			Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 3 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative" [The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.]
--	---	--

DG: <.....>	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

									2028-2034
• Risorse umane		0	0	0	0	0	0	0	0
• Altre spese amministrative		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE DG <.....>	Stanzamenti	0	0	0	0	0	0	0	0

DG: <.....>		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034
• Risorse umane		0	0	0	0	0	0	0	0
• Altre spese amministrative		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE DG <.....>	Stanzamenti	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti	0	0	0	0	0	0	0	0

Mio EUR (al terzo decimale)

			Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028- 2034
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4		Impegni								
del quadro finanziario pluriennale		Pagamenti								
			Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028- 2034
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6								
	Pagamenti	=5+6								
			Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028- 2034
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)									
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6									
	Pagamenti	=5+6									
			Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034	
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)									
	Pagamenti	(5)									
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)									
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6									
	Pagamenti	=5+6									

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative" ³⁰
---	----------	--------------------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: <.....>	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034
• Risorse umane								
• Altre spese amministrative								

³⁰ The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

TOTALE DG <.....>	Stanziamenti								
DG: <.....>		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028- 2034
• Risorse umane									
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti								
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)								

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028- 2034
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni								
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti								

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)	TOTALE
	RISULTATI						

↓	Tipo ³¹	Costo medio	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ³² ...																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
TOTALE																		

Gli indicatori di prodotto e di risultato ai fini del monitoraggio dei progressi e delle realizzazioni del presente programma corrisponderanno agli indicatori comuni di cui al regolamento xxx [regolamento sull'efficacia dell'attuazione].

³¹ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

³² Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2028-2034
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
RUBRICA 7								
Risorse umane	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7								
Risorse umane	625,906	653,293	682,926	714,991	749,687	787,229	827,851	5 041,883
Altre spese amministrative	421,944	506,573	602,561	711,464	835,052	975,331	1134,583	5187,508
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	1047,851	1159,866	1285,487	1426,455	1584,738	1762,560	1962,435	10229,391
TOTALE	1047,851	1159,866	1285,487	1426,455	1584,738	1762,560	1962,435	10229,391

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)³³

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)³⁴							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0				0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0				0
³⁵ 01 01 01 01 (ricerca indiretta)	1439	1557	1684	1823	1972	2134	2309
01 01 01 11 (ricerca diretta) ³⁶	1261	1261	1261	1261	1261	1261	1261
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0				0

³³ Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.

³⁴ Tali cifre comprendono soltanto il personale necessario nelle direzioni generali e non quello che sarà richiesto per le agenzie esecutive, le imprese comuni e altri organismi decentrati e il personale supplementare retribuito con i contributi dei futuri paesi associati.

³⁵ Il valore di riferimento è il numero di ETP nel 2027 incrementato ogni anno in misura proporzionale al livello del bilancio di Orizzonte Europa 2028-2034 per l'anno in questione, con un limite pari al 75 % dell'incremento per tenere conto dei miglioramenti attesi sul piano dell'efficienza.

³⁶ Il valore di riferimento è il numero di ETP nel 2027, stabile nel corso del periodo.

• Personale esterno (in ETP)								
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0			0	
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0			0	
Linea "supporto amministrativo" [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0			0	
	- nelle delegazioni UE	0	0	0			0	
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta) ³⁷		627	679	734	794	860	930	1006
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta) ³⁸		545	545	545	545	545	545	545
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0				0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0				0
TOTALE		0	0	0				0

Il fabbisogno di risorse umane sarà coperto dal personale già assegnato alla gestione dell'azione, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alle DG responsabili, considerando l'aumento della dotazione del programma, nell'ambito della procedura annuale di assegnazione e tenendo conto dei vincoli di bilancio. Tale livello di personale non comprende né pregiudica il livello di personale necessario per le agenzie esecutive o gli organismi preposti all'attuazione.

3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno						
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)							
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
Linea "supporto amministrativo" [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0

³⁷ Il valore di riferimento è il numero di ETP nel 2027 incrementato ogni anno in misura proporzionale al livello del bilancio di Orizzonte Europa 2028-2034 per l'anno in questione, con un limite pari al 75 % dell'incremento per tenere conto dei miglioramenti attesi sul piano dell'efficienza.

³⁸ Il valore di riferimento è il numero di ETP nel 2027, stabile nel corso del periodo.

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0

3.2.5. *Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali*

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as “Policy IT expenditure on operational programmes”. This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 “Digital dimensions”.

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034
RUBRICA 7								
Spese informatiche (istituzionali)	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale parziale RUBRICA 7	0	0	0	0	0	0	0	0
Esclusa la RUBRICA 7								
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	83,688	94,699	107,160	121,261	137,217	155,272	175,703	875,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	83,688	94,699	107,160	121,261	137,217	155,272	175,703	875,000
TOTALE	83,688	94,699	107,160	121,261	137,217	155,272	175,703	875,000

Le spese informatiche per la politica dovrebbero rappresentare lo 0,5 % della spesa totale del programma.

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- comporta una revisione del QFP.

3.2.7. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati ³⁹	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3.3. *Incidenza prevista sulle entrate*

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie.
 - su altre entrate.
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:		Incidenza della proposta/iniziativa ⁴⁰
----------------------------------	--	---

³⁹ Gli accordi bilaterali di associazione non sono ancora stati definiti. I contributi dei paesi associati andranno ad aggiungersi agli importi riportati nella presente scheda finanziaria legislativa.

⁴⁰ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

	Stanziamanti disponibili per l'esercizio in corso	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2034
Articolo					

Linea di bilancio delle entrate:	Incidenza della proposta/iniziativa						
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Voce	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

01.02XX Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

I paesi terzi possono contribuire al programma attraverso accordi di associazione. Le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario saranno stabilite negli accordi di associazione con ciascun paese; esse garantiscono la correzione automatica di eventuali squilibri significativi rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono grazie alla partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione del programma.

4. **DIMENSIONI DIGITALI**

Orizzonte Europa utilizza gli strumenti istituzionali descritti nella scheda finanziaria e digitale legislativa del Fondo europeo per la competitività, cui si fa riferimento per tutte le dimensioni digitali.